

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 485<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,  
indi del Vice Presidente VENANZI

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

(6-17 ottobre 1975) . . . . . Pag. 22955

Variazioni e integrazioni al calendario dei lavori per la settimana in corso . . . . . 22954

##### DISEGNI DI LEGGE

Presentazione di relazioni . . . . . 22847

##### Seguito della discussione:

«Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura» (4), d'iniziativa del senatore Torelli;

«Disciplina della produzione del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (849):

AZIMONTI . . . . . 22873

CAVEZZALI . . . . . 22868 e *passim*

DE CAROLIS, *relatore* . . . . . 22852 e *passim*

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 22849 e *passim*

FILETTI . . . . . Pag. 22848 e *passim*

\* LEGGIERI . . . . . 22917, 22919

MARTINAZZOLI . . . . . 22853, 22872, 22890

MINNOCCI . . . . . 22849

NENCIONI . . . . . 22859 e *passim*

PETRELLA . . . . . 22848 e *passim*

PINTO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* . . . . . 22871, 22875, 22876

PITTELLA, *relatore* . . . . . 22871, 22881, 22919

TEDESCO TATÒ Giglia . . . . . 22876 e *passim*

TORELLI . . . . . 22865 e *passim*

VALITUTTI . . . . . 22848 e *passim*

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 22956

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . . 22956

##### PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

(23 settembre-30 novembre 1975)

Integrazioni . . . . . 22954

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**P O E R I O ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 settembre.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di presentazione di relazioni**

**P R E S I D E N T E .** A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Russo ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 » (2177).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Cipellini ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: « Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170); BORSARI ed altri. — « Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511); DE PONTI ed altri. — « Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumu-

lo del reddito familiare » (1876); COLAJANNI ed altri. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919); ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — « Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« **Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura » (4), d'iniziativa del senatore Torelli;**

« **Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (849)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura », d'iniziativa del senatore Torelli; « Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3. Se ne dia nuovamente lettura.

**T O R E L L I ,** Segretario:

Art. 3.

(Controllo e vigilanza)

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'artico-

lo 1 il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le Capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

T O R E L L I , Segretario:

*Sopprimere le parole: « e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e », ed inserire dopo le parole: « della Guardia di finanza » le altre: « e dell'Arma dei carabinieri ».*

3.2

DE CAROLIS, PITTELLA

*Aggiungere il seguente comma:*

« Agli organi menzionati nel comma precedente è fatto obbligo di segnalare, nel termine di 15 giorni dall'accertamento del fatto, le violazioni delle norme contenute nella presente legge al comando generale della Guardia di finanza, cui è devoluto il compito di tenere uno schedario generale aggiornato degli illeciti accertati, dei responsabili e dei provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria ».

3.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'emendamento 3.1 concerne la regolamentazione della materia re-

lativa al controllo ed alla vigilanza. Proponiamo di aggiungere all'unico comma dell'articolo 3 un secondo comma al fine specifico di precisare la unificazione nella Guardia di finanza, cioè a dire nell'organo che si è dimostrato più idoneo, del compito di raccogliere tutte le notizie in materia.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Siamo di fronte ad una strana procedura: vi sono degli emendamenti che non esprimono una contraddizione verso le soluzioni adottate nella legge, ma solo la volontà di apparire nella produzione della legge. Ci avrebbe fatto molto piacere che ciò si fosse verificato quando la Sottocommissione ha operato in questa materia. Presentare ora emendamenti, che sono quasi del tutto superflui — mi riferisco anche a quelli approvati stamattina — mi dà un senso di grande e non eludibile fastidio.

Io mi attengo al Regolamento ma, se dobbiamo andare avanti in questa maniera dinanzi ad un problema sociale così importante solo per far valere alcune determinate esigenze di pubblicità di Gruppo, devo dire con grande franchezza che questo non mi va: si tratta di un problema sociale che dobbiamo risolvere insieme perchè investe la nostra umanità.

Invito pertanto caldamente i colleghi a rinunciare a quegli emendamenti — che sono troppi — che appesantiscono il lavoro dell'Aula e che richiedono una più accurata meditazione circa i problemi che vi sono dietro, problemi che sono stati discussi dalla Commissione e che la Commissione stessa ha consapevolmente approfondito.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Debbo far osservare al collega Petrella che avendo noi stessi, meritatamente o meno, contribuito alla discussione in Aula del disegno di legge, abbiamo fatto sì che in sede redigente in Commissio-



ne non venissero presentati gli emendamenti ritenuti indispensabili.

Ora, rigettare o rinunciare a tutti gli emendamenti che non sono stati presentati in Commissione, secondo me significa danneggiare la legge. Mi rivolgo al senso di responsabilità che so essere molto vivo nel senatore Petrella riguardo a questi problemi. Dobbiamo necessariamente, sia pure con molta rapidità, discutere gli emendamenti perchè alcuni di essi sono indispensabili per il miglioramento della legge. E si tratta di emendamenti presentati non solo dalle opposizioni, ma anche dal Governo.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**M I N N O C C I** . A nome delle Commissioni riunite, esprimo parere evidentemente favorevole per quanto riguarda l'emendamento 3.2 che è stato presentato dai due relatori, i quali hanno voluto precisare meglio la questione riguardante il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed aggiungervi l'Arma dei carabinieri, anche se la cosa appariva abbastanza chiara dal testo approvato in Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Nencioni ed altri, esprimo parere contrario.

**D E L L ' A N D R O** , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Parere favorevole all'emendamento 3.2. È giusto infatti sopprimere la dizione: « e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », che sono già comprese nell'amministrazione della pubblica sicurezza. D'altra parte occorre aggiungere l'Arma dei carabinieri perchè è utile per le indagini. Parere contrario all'emendamento 3.1 perchè mi pare che si richieda un qualcosa di più di quanto già è stato stabilito...

**N E N C I O N I** . Se si tratta di un comma aggiuntivo, è naturale che c'è qualcosa di più.

**D E L L ' A N D R O** , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qualcosa di più, ma di superfluo.

**N E N C I O N I** . Quello che lei dice è superfluo.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I** , *Segretario*:

**Art. 4.**

*(Modalità della vigilanza)*

La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.

La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli

enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

(È approvato).

#### Art. 5.

##### *(Obbligo di esibizione di documenti)*

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

(È approvato).

#### Art. 6.

##### *(Opposizione alle ispezioni - Sanzioni)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 7.

##### *(Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito)*

Il Ministro dell'interno costituisce, con suo decreto, un ufficio di direzione e di coordinamento dell'attività di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del

traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno e presieduto da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal Comando generale della Guardia di finanza, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro della sanità, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro degli affari esteri.

L'ufficio può proporre di istituire, fuori del territorio dello Stato, uffici collegati con le rappresentanze della Repubblica, determinandone i compiti.

Il Ministro dell'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria, anche in deroga ai divieti di cui agli articoli 230 e 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione dei delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

*Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:*

« Con decreto interministeriale del Ministro dell'interno e del Ministro della sanità è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione per la direzione e il coordinamento dell'attività di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composta da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicu-

rezza, da ufficiali designati dal Comando generale della Guardia di finanza, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro dell'interno, dal Ministro della sanità, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro dell'interno è costituito un ufficio speciale alle dipendenze della Commissione ».

7.1 VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO,  
BERGAMASCO

*Al secondo comma, dopo la parola: « presieduto » inserire le altre: « dal Ministro stesso o ».*

7.6 IL GOVERNO

*Sopprimere il terzo comma.*

7.2 VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO,  
BERGAMASCO

*Sostituire il quarto comma con i seguenti:*

« Il Ministro dell'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere all'autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione di delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.

L'autorità giudiziaria deve provvedere entro quarantotto ore; nel caso in cui non accolga la richiesta, l'autorità giudiziaria deve emettere provvedimento motivato ».

7.5 IL GOVERNO

*Sostituire il quarto comma con i seguenti:*

« Il Ministro dell'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione dei delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.

Sulla richiesta del Ministro decide la sezione istruttoria della Corte d'appello, la quale, ove ritenga fondata la richiesta stessa, e valutate le esigenze del segreto istruttorio, dispone che vengano fornite le informazioni necessarie ».

7.4 DE CAROLIS, PITTELLA

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Il Ministro dell'interno, nella sua qualità di Presidente della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, può chiedere agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione dei delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi ».

7.3 VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO,  
BERGAMASCO

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . L'emendamento 7.1 propone di istituire, anziché un ufficio del Ministero dell'interno, una commissione costituita presso lo stesso Ministero e composta da funzionari anche del Ministero della sanità.

Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che aver reinserito nella disciplina normativa il Ministero dell'interno costituisce una innovazione non felice, secondo la nostra valutazione.

La competenza nella prima fase fu del Ministero dell'interno, ma quando la direzione generale della sanità fu trasformata in alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, questo alto commissariato concentrò nelle sue mani tutta la competenza sia per il controllo e la vigilanza, sia per la repressione.

L'alto commissariato si trasformò in Ministero della sanità con legge del 1958 e anche il Ministero della sanità sino a oggi ha detenuto la totalità della competenza in

questa materia. Ora con l'articolo 7 si innova perchè si stabilisce che la competenza per la repressione è attribuita al Ministero dell'interno.

Ora non voglio contestare questa attribuzione, però propongo nel mio emendamento l'istituzione di una commissione nella quale sia rappresentato anche il Ministero della sanità perchè abbiamo la preoccupazione che, avendo diviso le competenze, assegnando quella della vigilanza e del controllo al Ministero della sanità e quella della repressione al Ministero dell'interno, ci sia un germe di dualismo che potrebbe svilupparsi e diventare paralizzante. Proponiamo quindi una commissione che dovrà avere alle sue dipendenze un ufficio, una commissione però della quale faccia parte un rappresentante del Ministero della sanità.

E passo al secondo emendamento.

Il secondo emendamento propone la soppressione del comma che prevede la proposta dell'ufficio — ufficio che si istituirebbe per la repressione presso il Ministero dell'interno — di istituire eventuali uffici all'estero. Ritieniamo che questo sia un potere del quale sia più facile abusare che usare correttamente.

Inoltre proponiamo la soppressione di esso anche per un'altra ragione. Infatti, per lo meno, la norma dovrebbe essere modificata. Se si vuole mantenere la norma che prevede la possibilità di proporre l'istituzione di uffici all'estero del Ministero dell'interno per la repressione, occorre che la norma dia al Ministro dell'interno il potere di istituire tali uffici in quanto oggi l'ordinamento generale dello Stato non permette al Ministero dell'interno di istituire uffici all'estero. Se mi sbaglio nell'affermare questo, prego gli onorevoli colleghi di correggermi. Ritengo che non ci sia un potere del Ministro dell'interno di istituire uffici all'estero. Pertanto, se volete mantenere la norma, dovete quanto meno renderla eseguibile, cioè dovete prevedere anche il potere del Ministro dell'interno di istituire uffici all'estero.

Con il terzo emendamento da noi presentato, sempre relativo all'articolo 7, proponiamo di espungere dal testo l'abolizione del segreto istruttorio. Infatti, ci sembra estre-

mamente pericoloso prevedere il potere del Ministro di chiedere informazioni, anche in deroga agli articoli del codice che prevedono il segreto istruttorio. Riteniamo che dare al potere esecutivo la possibilità di chiedere la violazione delle norme relative al segreto istruttorio significhi alterare il rapporto che deve intercorrere tra il potere esecutivo e la magistratura. Pensiamo che questa norma sia incostituzionale e perciò proponiamo una nuova formulazione del comma da cui sparisce il potere del Ministro di chiedere la violazione del segreto istruttorio.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, avendo preso visione dell'emendamento dei senatori De Carolis e Pittella, secondo il quale la sezione istruttoria della corte d'appello dovrebbe decidere sulla fondatezza o meno della richiesta del Ministro, ha ritenuto di presentare il suo emendamento secondo il quale si fa obbligo all'autorità giudiziaria di provvedere entro 48 ore e, ove non accolga la richiesta, di emettere provvedimento motivato.

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 7.4 in quanto è sostituito dall'emendamento del Governo.

P E T R E L L A . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . L'articolo 7 è molto importante; abbiamo tentato in Commissione di organizzare le forze di polizia sotto un

unico comando e ci ha fatto veramente senso il fatto che chi vi si opponeva era il Ministro dell'interno. All'unificazione del comando sotto il Ministro dell'interno per la repressione degli illeciti che riguardavano il commercio illegittimo delle sostanze stupefacenti chi si opponeva? Ebbene, era il Ministro dell'interno. Questa presa di posizione è veramente strana, burocratica, assurda.

Ebbene, dobbiamo combattere una guerra contro la droga, dobbiamo farla questa guerra con un comando unificato che va naturalmente nelle mani del Ministro dell'interno. Pertanto questa opposizione c'è parsa inaudita e veramente non confacente ai problemi che ci sono di fronte.

Così non abbiamo capito nè ci studiamo di capire gli emendamenti che sono stati presentati da diverse parti che, per esempio, vietano alla nostra pubblica amministrazione di costituire degli uffici all'estero. Abbiamo ritenuto che questo fosse un momento importante della nostra guerra contro la droga, di una nuova disciplina contro la droga che potesse incidere nella lotta contro i trafficanti di tutti i generi: non solo contro la prima via della droga e cioè la via normale della mafia, della CIA o di altre organizzazioni del genere, ma anche contro la via del turismo sporco. Come dicevamo nella nostra dichiarazione preliminare, anche questo volevamo che fosse considerato quando pensavamo di porre all'estero dei nostri uffici che potessero arrivare alle fonti della importazione della droga qui in Italia.

Bene, l'articolo 7 è molto importante perchè centralizza il comando della lotta, cosa notevole in una guerra; e questa è una guerra contro la droga; questo articolo è importante perchè ci dà lo strumento legale per porre all'estero dei nostri uffici che possono combattere contro la droga. Cosa volete di più? Abbiamo concesso cioè alle autorità governative il massimo della potestà in questa materia e lo abbiamo fatto responsabilmente e perchè vogliamo trovare delle soluzioni nuove per questo problema. E, come dicevo, una guerra quella che stiamo combattendo; vi stiamo dando gli strumenti per combattere consapevolmente una guerra.

M A R T I N A Z Z O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I . Signor Presidente, non intendo appesantire questo dibattito, ma ritengo che taluni stimoli o talune provocazioni che vengono da alcuni emendamenti meritino una risposta abbastanza puntuale.

Il senatore Petrella ha già risposto sulle motivazioni che hanno indotto ad una scelta che è tecnicamente e operativamente necessaria. Vorrei solo dire al senatore Valitutti che, alla fine, lui stesso domandando che si formi una commissione, finisce per dire che sotto quella commissione dovrebbe esserci un ufficio. Il senatore Valitutti dovrebbe saper usare il rasoio di Occam meglio di me: dovrebbe sapere cioè che *entia non sunt multiplicanda sine necessitate*. (*Interruzione del senatore Valitutti*).

Per quel che attiene al secondo comma dell'articolo in discussione, nessuno ha mai affermato e nessuno afferma che con questa formula il Ministero dell'interno può istituire all'estero degli uffici. C'è scritto che l'ufficio può chiedere che vengano istituiti all'estero degli uffici collegati ed è ovvio che farà questa richiesta al Ministro degli esteri.

Per quel che attiene al quarto punto, alla pretesa di soppressione del terzo comma, mi rendo conto che qui si apre un problema che ha risvolti nevralgici; su questo non avrei dubbi. Tutta questa legge in qualche misura sfiora problemi di schedatura, di intervento nella *privacy*, che sono però il prezzo di quella guerra della quale parlava il senatore Petrella; ci sono i sacrifici e i costi di questa scelta. Tra l'altro, dire che si tratterebbe di una norma incostituzionale è osservazione da un lato azzardata e dall'altro tardiva. La nostra legislazione conosce già situazioni di questo tipo; ad esempio, per quel che attiene ai fatti di reato da circolazione stradale noi sappiamo come il segreto istruttorio venga violato, perchè la polizia della strada è tenuta a trasmettere un sunto del rapporto all'autorità prefettizia per-

chè disponga eventualmente la sospensione della patente.

Mi sembra quindi che anche sotto questo profilo l'emendamento del senatore Valitutti non trovi fondamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**D E C A R O L I S , relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento 7.1, favorevole al 7.6 del Governo, contrario all'emendamento 7.2 del senatore Valitutti e di altri senatori, favorevole al 7.5 e contrario all'emendamento 7.3. Gran parte dei motivi sono stati già illustrati sia dal senatore Petrella, sia dal puntuale intervento del senatore Martinazzoli, per cui non aggiungo altre motivazioni.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è contrario all'emendamento 7.1 in quanto la Commissione non può avere la stessa funzione dell'ufficio autonomo alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno. D'altra parte è indispensabile unificare la lotta per la prevenzione e per la repressione dell'uso della droga presso un organo che deve essere il Ministero dell'interno. Si tratta peraltro di attività di polizia, quindi ogni altro accenno è superfluo.

Il Governo è ovviamente favorevole agli emendamenti da lui presentati 7.6 e 7.5; è contrario all'emendamento 7.2 presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori perchè non vede per quale motivo il Ministero dell'interno non possa istituire anche degli uffici all'estero (ciò non gli è impedito da alcuna norma); è contrario altresì al 7.3 proprio perchè abbiamo presentato l'emendamento governativo con il quale abbiamo dato massima garanzia. Non vedo per quale motivo si debba ripristinare questo sistema. Penso peraltro che sia costituzionale il tutto quando non soltanto per la legge sulla circolazione stradale questo divieto

di segretezza è già violato (come ha rilevato il senatore Martinazzoli), ma anche quando si consideri che la linea per la quale va il legislatore ordinario nella riforma del codice di procedura penale è quella di abolire del tutto il segreto istruttorio. Mi sembra quindi che si possa essere contrari anche al 7.3.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Valitutti, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

**V A L I T U T T I .** Signor Presidente, avevo presentato gli emendamenti per migliorare il testo delle due Commissioni. Resto convinto che se fossero stati accolti il testo sarebbe stato migliorato, ma poichè Governo e Commissione sono contrari non intendo ritardare l'ordine dei lavori e perciò ritiro i tre emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I , Segretario:**

**Art. 8.**

*(Comitato tecnico interministeriale -  
Attribuzioni)*

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il co-

stante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge.

In particolare il Comitato deve:

1) esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facoltà di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;

2) esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

4) esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro della sanità, un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle Regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;

5) proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;

6) proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;

7) esprimere il parere motivato sulle materie previste dai nn. 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanità;

8) proporre, sentito l'Istituto superiore di sanità, l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;

9) proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attività di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotro-

pe e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti preveduti dalla presente legge;

10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.

(È approvato).

#### Art. 9.

##### (Composizione del Comitato tecnico interministeriale)

Il Comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro della sanità o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composto da:

due rappresentanti del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;

il direttore dell'Ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del Centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti;

un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Comando generale;

un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della Guardia di finanza designato dal Comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti.

Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanità, in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.

Può riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

È in facoltà del Ministro della sanità di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I ,** Segretario:

*Sostituire la prima parte del primo comma con la seguente:*

« Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario, da lui delegato, ed è composto da: ».

9. 1

**VALITUTTI, PREMOLI**

*Al primo comma dopo le parole: « due rappresentanti del Ministero della sanità » inserire le altre: « un rappresentante del Consiglio superiore di sanità designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio ».*

9. 2

**VALITUTTI, PREMOLI**

*Prima del penultimo comma inserire il seguente:*

« Alle adunanze del Comitato in cui sono discusse le materie specificate dai punti 4

e 5 del precedente articolo 8 sono chiamati a partecipare i presidenti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 89 della presente legge ».

9. 3

**VALITUTTI, PREMOLI**

**P R E S I D E N T E .** Desidero dire al senatore Valitutti che alla Presidenza non sembra che il primo degli emendamenti da lui presentati abbia una reale portata innovativa.

**V A L I T U T T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V A L I T U T T I .** Ho presentato il primo degli emendamenti all'articolo 9 perchè spesso i sottosegretari al Ministero della sanità sono più di uno e siccome qui si parla del sottosegretario che delegato dal ministro può presiedere, io ho proposto di dire da uno dei sottosegretari designati dal ministro. Non si sa se nel futuro Governo il senatore Pinto sarà accompagnato da altri sottosegretari. È una ragione puramente formale che mi ha spinto a presentare questo emendamento. Se ricordo bene, il testo parla del sottosegretario delegato dal ministro. Quindi c'è una differenza formale. Comunque non insisto: volevo solo chiarire il testo e mi piacerebbe sentire il parere del relatore.

Ad ogni modo, signor Presidente, forse è bene che illustri gli altri emendamenti. Il secondo emendamento riguarda la proposta di inserire nel comitato interministeriale un rappresentante del Consiglio superiore della sanità. Anche secondo questa legge, signor Presidente, il Consiglio superiore della sanità è competente a pronunciare il parere per la modifica delle tabelle. Ora mi sembrerebbe giusto e funzionale avere nel comitato interministeriale anche un rappresentante del Consiglio superiore della sanità.

Quanto al terzo emendamento, esso indirettamente viene a colpire l'articolo 10, ma non si può inserire che a questo punto dell'articolo 9. Con l'emendamento all'artico-



lo 10 proponiamo di sopprimerlo; l'articolo 10 prevede il consiglio dei presidenti e dei vice presidenti dei comitati regionali per la programmazione presieduto — senatore Petrella, vedrà che c'è una *ratio* nella nostra proposta — dal ministro o da un suo delegato. A noi sembra che la competenza che si attribuisce a questo consiglio interferisca con la competenza attribuita dall'articolo 9 al Comitato interministeriale, specialmente a quella competenza prevista dai punti 4 e 5.

Che cosa proponiamo con questo emendamento? Proponiamo — senatore Petrella, mi rivolgo alla sua particolare attenzione — che alle sedute del comitato interministeriale riguardanti queste materie siano chiamati a partecipare i presidenti dei comitati regionali di cui all'articolo 89. Conseguentemente proponiamo, in subordine, la soppressione dell'articolo 10. A noi sembra molto più logico accentrare nel comitato tutte le competenze; è una ragione anche questa di ordine puramente tecnico.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Indubbiamente si è parlato non soltanto sull'articolo 9 ma anche sull'articolo 10, di cui si chiede la soppressione. Quindi mi corre l'obbligo, caro collega Valitutti, di parlare su entrambe le tesi, anche per risparmiare tempo, tra l'altro. E allora diciamo immediatamente che non siamo d'accordo su queste proposte, non per preconcepita opposizione, ma per una logica costruzione di questa legge.

Quando il collega Valitutti propone, insieme al senatore Premoli, di sopprimere nel Comitato interministeriale la dizione per cui esso è presieduto da un sottosegretario, egli presuppone che la nostra struttura governativa preveda più sottosegretari, mentre non è essenzialmente questo nella vicenda nostra e del Governo. Può esservi anche un solo sottosegretario e ci auguriamo francamente che ce ne sia uno solo per la sanità, anche per risparmiare su certe determinate...

V A L I T U T T I . Io ho proposto di abolire i sottosegretari.

P E T R E L L A . Addirittura tutti i sottosegretari! Ebbene, ci troveremo d'accordo, ma adesso non sono aboliti e allora lasciamo il fatto del sottosegretario. Se ve ne sono di più, il ministro avrà la facoltà di scegliere tra l'uno e l'altro.

Con l'emendamento 9.2 si vuole aggiungere un rappresentante del Consiglio superiore della sanità trascurando uno dei motivi di discussione che è affiorato nelle Commissioni e nella Sottocommissione circa la natura di questo comitato, se doveva cioè essere un comitato tecnico o politico. Noi siamo propensi per la caratterizzazione tecnica e ci è dispiaciuto che all'Istituto superiore della sanità, che è per l'appunto un organo tecnico, sia stata sottratta la competenza in questo campo. D'altra parte però non capisco come, date certe premesse, si proponga poi che alle adunanze del comitato, che abbiamo voluto tecnico, siano chiamati a partecipare i presidenti dei comitati regionali. Su questo punto abbiamo parecchio da dire. Sappiamo che la lotta contro i pericoli della diffusione della droga deve essere organizzata centralmente e per questo abbiamo proposto un organismo centrale: d'altra parte sappiamo che essa deve essere coordinata regionalmente...

V A L I T U T T I . Senatore Petrella, i componenti del comitato sono tutti amministrativi tranne uno.

P E T R E L L A . Forse l'assenza del Gruppo liberale ai lavori della Commissione ha impedito di chiarire questa faccenda con il Gruppo stesso che peraltro è aperto a soluzioni avanzate in questa materia. Io non voglio contestare nè a lei nè ai suoi amici di Gruppo il fatto di essere aperti a soluzioni avanzate, dico anzi che ho letto con gioia gli emendamenti liberali che erano formali e che accettavano il quadro su cui c'era stata una completa concordanza dei partiti dell'arco costituzionale della nostra Assemblea. Tuttavia debbo dirvi che questo è un emendamento che non è in regola con la discus-

sione svolta approfonditamente nella nostra Commissione. Abbiamo voluto far partecipare ai lavori della Commissione gli assessori regionali alla sanità ed i vicepresidenti che sono tecnici di questa materia, per cui l'organo è risultato misto, tecnico e politico. Pertanto francamente non riesco ad intendere il senso di questo emendamento.

Mi scuso se mi rivolgo in particolare a lei, senatore Valitutti, e se ho tediato l'Assemblea, ma ritengo di aver fatto opera di chiarimento qui dentro e spero che ella potrà riconsiderare anche altri emendamenti suoi a questa legge non essenziali anche se — sia ben chiaro — non tutti rifiutati da noi.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** La Commissione è favorevole all'emendamento 9.1 qualora la Presidenza ritenga di poterlo mettere in votazione. È favorevole all'emendamento 9.2 ed è contraria all'emendamento 9.3 perchè è favorevole al mantenimento dell'articolo 10 e quindi non è necessario l'emendamento dei senatori Valitutti e Premoli.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento 9.1 è di carattere formale, per cui credo si possa dare parere favorevole alla precisazione lessicale lì contenuta.

Il Governo è favorevole all'emendamento 9.2 in quanto è bene coinvolgere anche un rappresentante del Consiglio superiore di sanità.

Esprimo parere contrario invece all'emendamento 9.3 in quanto una cosa è il comitato tecnico interministeriale, altra cosa è il coordinamento tra le attività delle regioni previsto dall'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Valitutti e Premoli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Valitutti e Premoli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**VALITUTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALITUTTI.** Ritiriamo l'emendamento 9.3.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

**TORELLI, Segretario:**

#### Art. 10.

*(Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali)*

Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è costituito il Consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Il consiglio è composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed è presieduto dal Ministro della sanità che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità.

Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro della sanità e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 10.

T O R E L L I, Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

10.2

VALITUTTI, PREMOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Ministro deve convocare almeno una volta ogni anno i Presidenti dei Comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze, nonchè gli Assessori alla Sanità delle Regioni, per coordinare le attività di prevenzione e di cura e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sulla base delle esperienze ed informazioni locali e nazionali ».

10.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

V A L I T U T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Ritiro l'emendamento 10.2.

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento avrà l'onore di non essere definito ultroneo dal sottosegretario Dell'Andro, come è invece accaduto per altri emendamenti. Certo, quando non ci sono motivazioni ad un no preordinato, si fa presto a dire che l'emendamento è ultroneo: questo spiega tutto e nulla, anzi si ha la sensazione del vuoto non dico intellettuale, ma di critica. Il Governo è contrario. Perché? (Viene a mente Jannacci). Perché sì o perché no.

L'emendamento proposto all'articolo 10 riflette una questione di fondo di carattere

costituzionale. Il nostro emendamento non modifica sostanzialmente la funzione prevista da quell'organo creato dall'articolo 10 del testo proposto dalle Commissioni che dice: « Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze... è costituito il Consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali ». Non c'era bisogno di aggiungere un organo ai tanti organi che sono stati istituiti: infatti il Ministero della sanità ha il potere di controllo e di vigilanza dalla coltivazione alla vendita; le regioni hanno un controllo di carattere terapeutico e amministrativo; lo Stato (Ministero della sanità, comitato tecnico interministeriale, Ufficio centrale per gli stupefacenti, Istituto superiore di sanità) per le direttive, l'indirizzo e il coordinamento. Si parla inoltre della prevenzione per le tossicodipendenze, di un centro medico, di un ufficio di direzione. Ora si crea anche il consiglio dei rappresentanti degli organi regionali. Però, se si vuole essere logici — e il diritto è soprattutto rigorismo e logica — occorre pensare che già era stato creato un organo *ad hoc* facente capo al Ministero della sanità per il controllo, la vigilanza e il coordinamento di tutte le attività, dalla coltivazione alla diffusione della droga in senso lato. Ma con questo articolo si vuole creare uno stato che riassume tutte le regioni, in antitesi con lo Stato.

Quando si è parlato di un consorzio delle regioni, il senatore Gatto, preposto a quella delicatissima materia, convenne sul fatto che, dal punto di vista giuridico-costituzionale, le regioni praticamente esprimono sovranità sul loro territorio, ma affermò che non era concepibile una somma di tutte le sovranità che si contrapponesse allo Stato come entità giuridico-costituzionale. Quando esistono competenze già attribuite al Ministero della sanità, come quelle relative al controllo e al coordinamento dalla coltivazione allo spaccio, che ragione c'è di creare un altro organo che si anteponga o si contrapponga allo Stato che ha, nella persona del Ministro della sanità, delle competenze specifiche?

Proponiamo invece che il Ministro convochi una volta l'anno i presidenti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze nonché gli assessori alla sanità per coordinare l'attività di prevenzione e di cura e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sulla base delle esperienze e delle informazioni di carattere locale o nazionale.

Rimane cioè la funzione precisa che però non è attribuita a un nuovo organo, sia pure presieduto dal Ministro della sanità, ma è il Ministro che convoca gli esponenti responsabili di tutte le regioni per svolgere questa funzione di cui all'articolo 10.

Pertanto ritengo che vi siano ragioni di carattere costituzionale e anche ragioni di coerenza con la politica svolta nei confronti delle regioni, regioni che richiedono non la moltiplicazione degli enti, ma una armonia tra i vari poteri dello Stato sullo stesso piano di considerazione e di funzioni.

**P R E S I D E N T E.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**D E C A R O L I S, relatore.** La Commissione è contraria all'emendamento 10.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Non sembra alla Commissione che vi sia, dal punto di vista sostanziale, una grande differenza tra l'obbligo per il Ministro di convocare almeno una volta l'anno i presidenti dei comitati e la costituzione del comitato stesso. Ciò rientrerebbe, in fondo, nell'azione di coordinamento e di indirizzo che il Ministero deve svolgere nella prevenzione e nella cura delle tossicodipendenze, nella lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Attraverso questo comitato si realizza tale collegamento in maniera organica, istituzionalizzata e pertanto non c'è alcuna contrapposizione di organo e di funzioni perchè il comitato è destinatario dell'azione di direzione, di indirizzo e di coordinamento che in base all'articolo 1 spetta al Ministro della sanità, serve per la raccolta e per la discussione collegiale dei dati relativi allo andamento del fenomeno, mentre la norma

che stabilisce che le decisioni del consiglio abbiano valore esclusivamente consultivo, sia per il Ministro della sanità che per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza, sta a dimostrare che non vi è alcuna violazione della distinzione costituzionale dei poteri tra Stato e regioni.

**P R E S I D E N T E.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**D E L L' A N D R O, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Onorevole Presidente, accogliendo il suo invito, esprimo il parere del Governo molto sinteticamente; così ho fatto già per l'articolo 3. Ma poichè si è eccettuato un vuoto di critica, se non un vuoto intellettuale, sono tenuto a rispondere con molta precisione al senatore Nencioni, anche perchè mi pare che dall'altra parte vi sia un eccesso di sostanza ed anche questo può condurre ad una grave situazione.

L'emendamento che avevo dichiarato essere superfluo all'articolo 3 — mi si consenta di dire le cose così come sono con molta chiarezza ed esplicitamente — era veramente un non senso. Infatti chi conosce l'articolo 3 sa bene che esso parla dell'esercizio del controllo e della vigilanza, previsti dal primo comma dell'articolo 1, e per esso si fa riferimento al Ministero della sanità il quale si avvale dei nuclei specializzati dei Compi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e, nei casi urgenti, di qualsiasi altro ufficiale; abbiamo messo anche i carabinieri. Ebbene, nell'emendamento presentato dal senatore Nencioni si chiedeva che il nucleo specializzato comunicasse al comando generale della guardia di finanza. Ma allora, gli altri nuclei cosa fanno? Trasmettono anch'essi le comunicazioni al comando generale della guardia di finanza? (*Interruzione del senatore Nencioni*). E gli uffici di coordinamento che ci stanno a fare? E perchè il comando generale della guardia di finanza deve avere un elenco completo? Tutte queste cose non le avevo dette perchè ritenevo molto intelligenti i miei interlocutori e pertanto ho pensato di dire semplicemente che si trat-

tava di un emendamento superfluo ed ultroneo.

Sono, pertanto, contrario all'emendamento 10.1 ed anche in questo caso devo essere esplicito oltre che sintetico. Il senatore Nencioni ha detto un momento fa che condivide la funzione del coordinamento su tutto il territorio della Repubblica delle attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e del coordinamento della lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta, quindi, di una funzione notevole, importante. Ebbene questa funzione dovrebbe essere realizzata attraverso la convocazione dei presidenti dei comitati regionali ogni anno. E non è che il senatore Nencioni dica che tale convocazione debba avvenire ogni anno oppure quando il Ministro lo ritenga: no, solo ogni anno; convocando solo una volta all'anno questi rappresentanti regionali si esercita l'importante funzione di cui all'articolo 10. Rimetto all'Assemblea la decisione sullo emendamento del senatore Nencioni. Per mio conto sono del tutto contrario proprio perchè, senatore Nencioni — e le chiedo scusa — mi pare incoerente rispetto all'affermazione da ella stessa già espressa circa la necessità di una funzione importante quale quella prevista nell'articolo 10.

V A L I T U T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, vorrei permettermi di pregare il collega Nencioni di ritirare questo emendamento perchè, leggendolo e confrontandolo con lo articolo 10, si rileva che non c'è una sostanziale differenza tra l'emendamento stesso e l'articolo 10.

Senatore Nencioni, l'ultimo comma dell'articolo 10 nel testo delle Commissioni stabilisce che le delibere di questo consiglio hanno carattere puramente consultivo per il Ministro della sanità. Quindi la sostanza del suo emendamento è uguale a quella dell'articolo. È una questione di nome. Perciò se fossimo chiamati a votare l'emenda-

mento del senatore Nencioni ci dovremmo astenere avendo già preliminarmente dichiarato che, essendo caduta la nostra proposta relativa alla modifica del comitato interministeriale, che ci sembrava giusta, non ci resta che votare l'articolo 10 così come le Commissioni lo hanno proposto.

P E T R E L L A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. È stranissimo questo emendamento perchè prevede il fatto che gli assessori alla sanità delle regioni debbano essere convocati ogni anno per coordinare le attività di prevenzione e cura contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti nonchè i presidenti dei comitati regionali che poi sono anche gli assessori alla sanità, secondo questo nostro progetto.

Vorrei sapere bene da che cosa è derivata questa formulazione testuale dei senatori Nencioni, Crollanza e di altri senatori. Vorrei far notare questo all'Assemblea per sottolineare di che qualità grossolana siano codeste presupposizioni che effettivamente consentono di pensare a fondamentali errori di lettura del testo e anche a fondamentali errori di logica nella lettura di una nuova politica criminale sulla droga.

Intendiamoci bene, di queste letture superficiali, di questi errori di lettura sono fatti quasi 50 emendamenti e verosimilmente ne saranno fatti anche gli altri che ci verranno prospettati in futuro (perchè qui non ne vedo altri fuorchè quello non più esistente sull'articolo 3) da parte del Governo. E così dovremo ragionare in futuro sugli emendamenti che anche i due relatori hanno proposto tentando di trarre da questa legge un motivo puramente di alzata di mano anzichè un motivo di considerazione essenziale da parte di tutta codesta Assemblea.

Due Gruppi hanno rifiutato di discutere con calma in Commissione. Vorrei invitare tutti i colleghi domani e oggi soprattutto (speriamo di finire) a ragionare con calma.

DE CAROLIS, *relatore*. Ma tutti dobbiamo contribuire ad essere rapidi.

PETRELLA. Comprendo benissimo anche l'osservazione che mi ha fatto il collega De Carolis a moderarmi. Lo farò.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, vorrei rispettare il Regolamento, cosa che non ha fatto il Sottosegretario perchè di fronte ad un emendamento già votato non si doveva naturalmente ritornare nella discussione e motivare comunque. Ma il Sottosegretario ha infranto il Regolamento e mi permetterà non di riaprire la questione ma di rispondere semplicemente, sotto il profilo di quanto dirò per l'articolo 10, ad alcune osservazioni fatte prescindendo dalla votazione che per noi è sacra e ormai inviolabile.

Evidentemente, volendo dare una qualsiasi motivazione a quello che avevo chiamato « vuoto di critica » è uscita la cosa peggiore che poteva uscire, cioè un rimescolamento di tutte le carte ed anche un oblio di quella che era stata la discussione e di quelle che erano state le motivazioni che io avevo proposto. E siccome ha parlato di intelligenza dell'Assemblea e ha detto che per l'intelligenza dell'Assemblea aveva ommesso quelle dichiarazioni, devo dire al Sottosegretario che lo ringrazio per l'espressione che nasconde un atteggiamento di profonda critica (quando uno non sarà più criticato, veramente si dovrà dolere; non si duole anche quando la critica è pesante, come è stata questa) ma devo dire altresì all'intelligenza dell'Assemblea e soprattutto all'intelligenza dell'intelligentissimo Sottosegretario che il nostro emendamento ricalcava quello che negli Stati Uniti è il *Narcotic Bureau*, che tiene conto e riceve segnalazioni di tutti i fatti che comunque riguardano la droga. Pertanto noi volevamo che la guardia di finanza tenesse questo archivio che negli Stati Uniti viene tenuto dal *Narcotic Bureau*.

Pertanto l'intelligenza dell'Assemblea comprenderà, sia pure *a posteriori*, lo spirito del nostro emendamento.

Ma venendo all'articolo 10, siccome il senatore Petrella ha detto che il nostro emendamento è rozzo, con tutta una fila di valutazioni che io sono lieto che siano state fatte, e siccome ha parlato di « errore di lettura », devo far presente che l'errore di lettura invece è del Sottosegretario perchè ha parlato di « una volta l'anno e solo una volta l'anno ». Invece il nostro emendamento non dice « una volta l'anno » ma « almeno una volta l'anno ». Pertanto l'errore di lettura non era nostro ed io, come uno specchio, rimando tutto quello che mi ha detto al Sottosegretario e all'Assemblea.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Riconosco indubbiamente il mio errore di lettura. Vorrei sapere però dal senatore Nencioni che differenza c'è tra i presidenti dei comitati regionali e gli assessori alla sanità poichè nel suo emendamento si dice: « i presidenti dei comitati regionali... nonchè gli assessori alla sanità ». Poichè sono la stessa cosa, chiedo al senatore Nencioni che mi precisi la differenza.

NENCIONI. Possono essere le stesse persone, ma non è detto che lo siano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, avverto che l'articolo 11 e l'emendamento 11.1 ad esso proposto

restano per il momento accantonati, in quanto con l'emendamento predetto si propone una modifica del numero delle tabelle, alle quali si riferisce l'articolo 12. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 12.

(Criteri per la formazione delle tabelle)

La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e gli alcaloidi da azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletillaminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

g) ogni altra sostanza che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

2) nella tabella II devono essere indicate:

a) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;

3) nella tabella III devono essere indicate:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

4) nella tabella IV devono essere indicate:

a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

5) nella tabella V devono essere indicate:

a) le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

b) prodotti ad azione ansiolitica antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo a pericoli di abuso ed alla possibilità di farmacodipendenza.

Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,

nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al primo comma, n. 1), lettera a), dopo le parole: « papavero sonnifero; », inserire le altre: « gli alcaloidi ad azione narcotico-analgetica da esso estraibili; ».*

12.1

DE CAROLIS, PITTELLA

*Al n. 1), lettera g), dopo la parola: « sostanza », inserire le altre: « naturale o sintetica ».*

12.2

DE CAROLIS, PITTELLA

*Sostituire il n. 5 con il seguente:*

« 5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; ».

12.3

DE CAROLIS, PITTELLA

*Dopo il n. 5) inserire il seguente:*

« 6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar

luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. ».

12.4

DE CAROLIS, PITTELLA

**DE CAROLIS, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CAROLIS, relatore.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questi emendamenti sono indubbiamente tra i più importanti della legge. In sostanza si è portato il numero delle tabelle da cinque a sei. Nella quinta tabella si sono inserite quelle sostanze che sono previste nella terza tabella della convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e recentemente ratificata dal Parlamento italiano. Una serie di emendamenti che seguiranno in ordine a questo problema delle tabelle sarà appunto ispirato all'applicazione della convenzione di New York e soprattutto del protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

Con l'emendamento 12.1 si è voluto ulteriormente chiarire che nella tabella n. 1 debbono essere indicati anche gli alcaloidi ad azione narcotico-analgetica estraibili dal papavero sonnifero. Con l'emendamento 12.2 si è voluto chiarire che le sostanze di cui alla lettera g) possono essere o naturali o sintetiche.

La tabella V, di cui all'emendamento 12.3, contiene le sostanze indicate — come ho detto — nella tabella terza della convenzione di New York. La tabella VI, di cui all'emendamento 12.4, è stata inserita per una congrua azione di monitoraggio per quanto concerne le sostanze in essa contenute.

È evidente che queste sostanze non sono sottoposte alle norme che riguardano le sostanze stupefacenti. È una tabella nella quale saranno indicate, con il decreto interministeriale previsto dalla legge, quelle sostanze che non hanno dato luogo a concreti pericoli di abuso o di farmacodipendenza, sostanze che sono incluse nella quarta tabella, ma che potrebbero dar luogo a perico-



li, in senso astratto, di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza. A questa tabella sono collegati alcuni articoli del disegno di legge, che dovrebbero poi essere emendati su proposta dei relatori, per cui sulla funzione specifica di questa tabella si tornerà nella illustrazione degli emendamenti agli articoli 69 e 70.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho preso atto con piacere che il relatore ha dichiarato che gli emendamenti in esame sono tra i più importanti del disegno di legge. Sono del suo parere e per questo mi soffermo un momento non sul 12.1, non sul 12.2, ma sul 12.3 e sul 12.4. Gli emendamenti 12.3 e 12.4 cercherebbero di chiarire quanto le Commissioni avevano prospettato — aggiungo: non con chiarezza — al numero 5. Gli emendamenti, cioè, suddividono in due articoli la materia che era contenuta nella tabella 5. Nasce quindi in questo momento la tabella n. 6. L'articolo è di somma importanza perchè stabilisce quando un prodotto non necessita di autorizzazione, il che è di notevole interesse per le case farmaceutiche.

La convenzione internazionale del 1961 prevedeva quattro tabelle, mentre noi ne abbiamo previste cinque ed oggi, dopo un emendamento, anche sei. Nel mio intervento in Aula mi ero permesso di far notare, non come opinione mia ma come opinione di farmacologi illustri, che i farmaci avrebbero dovuto essere divisi in due categorie, una relativa agli stupefacenti (vedi convenzione del 1961) e una derivante dalla convenzione del 1971 relativa agli psicofarmaci. All'interno poi di questa ripartizione si potevano effettuare tutte le suddivisioni che si volevano.

La Commissione invece, sulla base di consigli giunti dall'Istituto di sanità, ha deciso di mettere tutti insieme questi prodotti per poi suddividerli. Sono nate dunque cinque tabelle. Sulle prime quattro *nulla quae-stio*, mentre sulla quinta si potrebbe discutere. Non vi sono emendamenti, comunque

mi permetto soltanto di far notare che nella V tabella si mettono insieme preparazioni e prodotti: le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle quattro tabelle che non presentino rischi di abuso e che pertanto non vengono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione (e questo è importante, posto che, al termine di questo disegno di legge, è detto esplicitamente che, allorquando parliamo di stupefacenti o di sostanze psicotrope, dobbiamo intendere comprese anche le relative preparazioni) ed i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo a pericoli di abuso ed alla possibilità di farmacodipendenza.

Bene si è fatto nel suddividere le sostanze perchè non potevano essere assoggettate ad un'unica disciplina. Quello però che assolutamente non mi sento di poter accettare è che la tabella VI venga indicata dopo la V. La tabella VI è di contenuto grave perchè i prodotti in essa elencati possono dare luogo all'abuso e a fenomeni di farmacodipendenza per cui occorre una vigilanza accurata. Infatti, se si dice che quei tali prodotti possono determinare quelle tali conseguenze, dobbiamo porre mente alle occasioni in cui siano usati in dosi non normali, da persone che non le possono sopportare. Occorre quindi porli sotto controllo.

Pertanto, come ho detto, la tabella VI deve precedere la V e quest'ultima deve essere posta come ultima perchè in essa sono contenute le parole: « non presentino rischi di abuso ». La tabella V dice poi: « ... per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso ». Fermiamoci alle parole: « per le modalità del loro uso ». La « modalità del loro uso » presuppone che chi usa queste medicine le adoperi seguendo determinate regole. Non può essere un criterio la modalità dell'uso nell'ipotesi che noi stiamo esaminando perchè noi ipotizziamo la situazione di coloro che usufruiranno di questo farmaco non secondo le modalità normali, ma secondo i loro desideri, le loro necessità psichiche e talvolta fisiche. Pertanto non mi sento di poter accettare le parole: « per le modalità del loro uso ». Non ho presentato emendamenti al riguardo ma prego il relato-

re e il rappresentante del Ministero della sanità di vedere se nell'emendamento 12.3 possono o meno rimanere le parole che ho ora citato. Ritengo che quelle parole dovrebbero essere tolte e la norma dovrebbe suonare così: « nella tabella V devono essere indicate le preparazioni... per la loro composizione qualitativa e quantitativa non presentino rischi di abuso ». Le modalità dell'uso infatti saranno sempre irregolari e noi dobbiamo sempre supporre che lo siano perchè, se fossero regolari, non avremmo pensato di fare questa legge.

La tabella VI è di tale gravità che deve inquadarsi nel gruppo di tabelle contenenti prodotti da sottoporsi a vigilanza e controllo. Ora se prendo l'articolo 12, alla lettera c) leggo: « le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale », tutte, senza distinzione alcuna. Alla lettera d) si dice: « ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore ».

Cosa si vuol dire con la lettera d)? Si vogliono prendere in considerazione sostanze che abbiano capacità di determinare dipendenza fisica o psichica maggiore di quelle elencate nella lettera c). Qui non occorre scienza farmacologica. Alla lettera c) si dice: « le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante ». Non abbiamo una linea di demarcazione tra queste sostanze. E tutto questo possiamo lasciarlo all'arbitrio della burocrazia del Ministero della sanità? Ritene il Senato che sia possibile stabilire se un prodotto sia di tipo amfetaminico, cioè produca un'azione eccitante — lettera c) — oppure se questo stesso prodotto rientri nella lettera d)? In base a quali criteri è possibile stabilire tutto questo? Non si dice nulla in proposito. E allora questo prodotto, se viene definito di categoria inferiore, viene collocato nella sesta tabella con conseguenze commercialmente enormi perchè se un prodotto rientra in questa tabella può essere commercializzato liberamente. Infatti, sfogliando tutto il disegno di legge, si nota come siano state istituite vigilanze e controlli sulle tabelle I, II, III, IV e V, ma non sulla tabella VI per la

quale invece è previsto il libero commercio, anche se ciò può produrre notevoli danni.

Quindi le amfetamine, per così dire, rientrano dalla finestra attraverso un emendamento. Ecco il punto fondamentale. La questione è gravissima ed io la denuncio al Senato. Questa tabella VI, inserita alla chetichella in Aula attraverso gli emendamenti, implica conseguenze gravissime. Pertanto invito i relatori e il Governo a ritirare questo emendamento.

Del resto in fatto di amfetamine abbiamo un passato tragico; siamo stati l'ultimo paese d'Europa a mettere sotto controllo le amfetamine, dopo essere stati denunciati all'ONU. È stato fatto un decreto ministeriale che ha messo sotto controllo le amfetamine ad uso iniettabile, non le altre. Perchè usare questi mezzucci? Siamo stati sinceri nella lettera c), perchè, con scrupolo, abbiamo inserito nell'elenco tutti i prodotti amfetaminici, però oggi arriva la tabella VI che non è sotto controllo, che non ha bisogno di autorizzazione per i prodotti in essa elencati e altrettanto per la loro fabbricazione, per il loro commercio all'ingrosso e per il commercio al minuto, tranne che per la ricetta medica.

Mi sono sentito demoralizzato leggendo questa tabella VI e ho pensato che qui si torna indietro. Dobbiamo dimostrare invece che non intendiamo favorire determinate case farmaceutiche perchè potrebbe sorgere questo dubbio. Non mi rivolgo a nessuno; la mia è una valutazione personale, forse errata, ma per dovere di coscienza intendo farla e mi appello ai relatori e al Ministero della sanità perchè questa tabella VI scompaia e rimanga il testo così com'è.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Una drammatizzazione del genere non è assolutamente necessaria; infatti nella quinta tabella, alla lettera b), avevamo previsto esattamente la formula che adesso è nella sesta tabella.

Dobbiamo ben ricordare la storia di questa legge e, se lo faccio io che sono dell'oppo-

sizione, lo faccio a giusta ragione perchè non voglio assolutamente proporre la difesa dell'industria dei farmaci di cui addirittura avevo chiesto la nazionalizzazione, sia pure in un arco di tempo abbastanza rilevante; ma lo faccio per ricondurre la discussione parlamentare nei limiti che mi sembrano essere logici. Infatti, verosimilmente, dovremo anche fare delle richieste quando si tratterà delle autorizzazioni alla produzione di questi farmaci; ma posso comunque assicurare il senatore Torelli che le sostanze di tipo amfetaminico non ritornano dalla finestra, visto che sono considerate nella prima tabella, lettera c), dove si dice: « le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale », comprendendo così tutte, nessuna esclusa, le sostanze, ripeto, di tipo amfetaminico.

Mi preme dare atto e merito al senatore Torelli per il fatto che il problema delle amfetamine fu in Commissione sollecitato soprattutto da lui. Pertanto, perchè destare delle preoccupazioni di tipo diverso? Le preoccupazioni se mai nascevano da una precedente formulazione fatta dal Ministero della sanità e presa in considerazione dai relatori, che poi ritornarono sulla formulazione e ne fecero oggetto di una giusta considerazione; e così si parlò di qualsiasi sostanza che abbia efficacia sul sistema nervoso centrale, il che significava assoggettare al controllo, alla licenza di fabbricazione e ad altre cose del genere perfino i boeri al liquore; ciò sarebbe stato veramente esagerato e non confacente alla serietà della legge che ci apprestiamo ad approvare.

### Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue P E T R E L L A). Il dire che nella sesta tabella devono rientrare i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante copre effettivamente tutte le necessità. Infatti, quando diciamo « che possono dar luogo... alla possibilità di farmacodipendenza », non facciamo riferimento al pericolo, in quanto il pericolo è « la rilevante possibilità » secondo una scuola metodologica; anzi noi diciamo che il pericolo può essere addirittura « la probabilità » dell'accadimento dannoso; quando diciamo possibilità, ci riferiamo soltanto ad un oggetto di considerazione e di studio ed è quello cui volevamo arrivare, cioè alla raccolta di dati, alla possibilità di sottoporre al controllo sostanze per cui abbiamo dovuto anche superare le convenzioni internazionali per portare la nostra legislazione ad un punto di avanguardia. Questa sesta tabella, su sollecitazione culturale e dell'Istituto superiore della sanità ed anche di tutti coloro che poi entrano nella logica di un nuovo provvedimento legislativo, deve essere tenuta in questi am-

biti, anche non trascurando il valore testuale delle parole usate. Infatti, « possibilità » significa senz'altro teorica possibilità da valersi attraverso la raccolta dei dati, attraverso gli obblighi che poi stabiliremo nell'apposito capo che riguarda la sesta tabella.

E perciò che diamo atto ai relatori di aver tradotto ciò che la Commissione aveva pensato e voluto e annunciamo il nostro voto favorevole.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . La discussione su questi emendamenti del relatore verte su materia squisitamente tecnico-sanitaria. Non sono competente e quindi non sono in grado di pronunciarmi. Però ho reverenza per la competenza di quello che possiamo chiamare il padre spirituale di questa legge, il senatore Torelli. Le sue considerazioni, anche per il

calore e la passione con cui le ha esposte, mi hanno turbato, signor Presidente.

Vorrei sottoporre al relatore una mia considerazione non tecnico-sanitaria ma tecnico-giuridica che si ricollega a quanto ha detto il senatore Torelli.

Se ho ben capito, senatore De Carolis, questa sesta tabella venuta fuori quasi improvvisamente è costituita da sostanze che facevano già parte della quinta tabella; e se ho ben capito sono le sostanze previste dalla lettera *b*). La quinta tabella si è sdoppiata mercè questo emendamento.

La domanda tecnico-giuridica che mi permetto di formulare al relatore De Carolis è la seguente. Voi avete strutturato la legge — mi dolgo di non aver potuto dare la mia collaborazione — sul fondamento delle cinque tabelle e avete predisposto i controlli e i limiti sempre su questo fondamento delle cinque tabelle. Mi è sembrato di capire dalla dichiarazione del senatore Torelli che questa sesta tabella che raccoglie una parte già contenuta nella quinta tabella non è sottoposta ai controlli previsti per quest'ultima. Se è così, senatore De Carolis, effettivamente il problema posto dal senatore Torelli è concreto e reale. Il senatore Torelli nella sua competenza di medico ci ha detto che anche queste sostanze che entrano a far parte della sesta tabella sono da assoggettare agli stessi controlli previsti per la tabella quinta. Qui, senatore De Carolis, se la mia considerazione è valida, l'arbitro è solo la tecnica. Il senatore Torelli e quanti hanno la sua competenza ci devono dire se questa tabella sesta si inserisce nell'organico equilibrio su cui si fonda il disegno di legge.

Questa è la domanda che faccio al senatore De Carolis.

C A V E Z Z A L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I . Signor Presidente, a questo punto della discussione verrei meno a un atto di coscienza se non richiamassi le preoccupazioni e le perplessità che in sede di dibattito in Commissione ho sollevato su questo punto. Come ha rilevato il relatore

De Carolis e ancor meglio precisato il senatore Torelli, non poteva passare inosservato un emendamento di questa natura non tanto per il suo valore procedurale ma per il significato che viene ad assumere in considerazione anche dell'attenta e diligente discussione che la formazione delle cinque tabelle ha richiesto in seno alle Commissioni riunite e ai comitati ristretti.

Non era un argomento così facilmente superabile e direi che sotto questo punto di vista le osservazioni sempre attente e diligenti del senatore Petrella sono effettivamente un po' semplicistiche perchè indiscutibilmente il fatto di voler dare alla nostra legislazione un titolo di avanguardia non può così facilmente dipanare i vari ed intricati aspetti che sotto il punto di vista scientifico e procedurale l'argomento presenta. Non darei quindi così facilmente per drammaticizzabili le osservazioni del senatore Torelli ma direi che le stesse meritano la più attenta considerazione.

Del resto io sottolineavo che, una volta accolta la distinzione della tabella VI, in sostituzione della tabella V nei due commi *a*) e *b*), dovrebbe venire naturale un'osservazione relativa a tutti i doveri che debbono incombere, e che il senatore Torelli ha richiamato, per la tutela di coloro che sono soggetti (spesso giovani o altri infermi di mente) all'uso e all'abuso di questi psicostimolanti o antidepressivi o ansiolitici di cui ormai è nota la generalità, l'abbondanza e la facilità di prescrizione medica, limitata alla cosiddetta presentazione di una semplice richiesta. Ciò mi ha lasciato estremamente perplesso. Dicevo ancora nel mio intervento che l'argomento che la tabella VI, anche così come viene inclusa, rimane sottoposta alla disciplina dell'articolo 44 per i minori e per gli infermi di mente e non toglie la preoccupazione di quella facilità prescrizione che rimane convalidata dal testo dell'articolo 70 in materia di obblighi del farmacista.

Quindi al di là di tutte le distinzioni tecnico-scientifiche su cui non ho la competenza per soffermarmi ma su cui si sono intrattenuti diligentemente i commissari — per cui non siamo pervenuti a compilare la tabella V nei

due distinti commi così per caso ma ritenendo, senatore Torelli, che il comma *b*), proprio perchè includeva sostanze a titolo stimolante ed antidepressive di comunque facile prescrizione anche di ordine terapeutico, avesse motivi fondati di distinzione dalle altre sostanze con composizione qualitativa o quantitativa simile ma che si riferivano alle famose tabelle I e III cioè alle tabelle di ben altre qualità di composizione — eravamo giunti ad accettare tranquillamente i due indicati commi *a*) e *b*). Certo questa presentazione di un emendamento per una tabella VI che verrebbe ad essere sottratta a tutti i controlli di cui all'articolo 1, pone — se così fosse — non dico il sospetto, lontano da noi, ma certo la valida preoccupazione, senatore Petrella, da lei più volte condivisa...

PETRELLA, L'abbiamo proposta noi la VI tabella!

CAVEZZALI. Non ho bisogno di essere confortato ulteriormente ma farei qualche ulteriore riflessione: la cosa si può risolvere, onorevole relatore De Carolis, nella sede diretta con un ritorno al testo antico che ci lasciava almeno apparentemente tranquilli oppure nella proposta suddivisione; ma allora occorrerà ritornare sulla questione in sede di esame di alcuni articoli successivi (forse questo al momento è prematuro) in modo che le preoccupazioni sollevate anche dal senatore Torelli e indicate da me nel mio intervento vengano riprese e vengano tranquillizzate, là dove misure di ordine pratico non venissero a stroncare quegli eccessi di ordine distributivo che sono a tutti evidenti e che non fanno parte soltanto del grande fenomeno della droga pesante ma anche dei cosiddetti usi ed abusi di queste sostanze psicostimolanti.

Ho voluto sollevare questo problema perchè rispondeva ad un'esigenza della mia coscienza che ho già posto nel dibattito generale e che il senatore Torelli ha ripreso, così come ritenevo giusto. Sono necessarie, a mio avviso, alcune modifiche in alcune norme successive se la tabella dovesse rimanere una mera elencazione così come è stata proposta.

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Signor Presidente, credo che le preoccupazioni che sono state espresse dal senatore Torelli e le perplessità del senatore Valitutti e del senatore Cavezzali, ad una lettura attenta e coordinata di tutto l'articolo 12, non abbiano ragione di esistere. Innanzitutto qui è tornata una vecchia preoccupazione del senatore Torelli che è quella della delega al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la formazione delle tabelle. Ora mi consenta l'amico senatore Torelli di osservare che lui non ha mai abbandonato questa sua posizione, che però non è stata accompagnata dalla presentazione di emendamenti. La sua posizione è ora tornata fuori ed è alla base del suo intervento. Quindi direi che la vera preoccupazione del senatore Torelli non è tanto sulla chiarezza dei criteri che sono stati indicati nell'articolo 12 quanto sul fatto che non sia stabilito per legge l'elenco tassativo degli stupefacenti (almeno per la prima volta nella formazione di questa legge).

Si tratta di una questione che è stata oggetto di dibattito fin dalle prime battute della discussione nelle Commissioni riunite. È stato chiarito nella relazione che questo modo di procedere non solo non è incostituzionale (perchè vi è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha affermato che è possibile che la determinazione dell'inclusione delle sostanze nelle tabelle, una volta indicati i criteri, possa essere lasciata all'autorità amministrativa) ma è suggerito dalle organizzazioni internazionali per una ragione pratica molto importante, e cioè che è necessario aggiornare tempestivamente e rapidamente queste tabelle. La necessità di aggiornarle tempestivamente e rapidamente — l'iter di questa legge sta a provarlo — non può essere soddisfatta con un iter parlamentare, anche perchè trattasi di una valutazione di carattere prevalentemente tecnico piuttosto che di carattere politico e legislativo.

Chiarito quanto è emerso tra le parole del senatore Torelli, vorrei anche chiarire che le preoccupazioni che egli ha espresso nel suo intervento, a nostro avviso, non sussistono, per i motivi che sono stati, per la verità, già indicati chiaramente dal senatore Petrella.

Le sostanze di tipo amfetaminico innanzitutto — ormai c'è una norma — dovranno essere indicate nella prima tabella dal legislatore delegato che dovrà formare le tabelle. Infatti sono indicate come « sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale », per cui, se uno psicofarmaco è una sostanza di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale, il legislatore delegato destinatario di questa norma non può non applicare il criterio per il quale nella prima tabella devono essere indicati tali prodotti.

Quindi questa preoccupazione mi pare che non possa sussistere. Nella quarta tabella sono indicate le sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione e di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle prima e terza: questo è il criterio per l'inclusione nella quarta tabella.

Si noti bene che la quarta tabella ha rilievo anche per quanto concerne le norme della repressione perchè, pur essendo tali sostanze di corrente impiego terapeutico, il traffico di esse è punito con norme più lievi, ma costituenti peraltro ipotesi di delitto, dagli articoli previsti nel titolo « Della repressione delle attività illecite ».

La tabella V contiene praticamente la lista dei preparati inclusi nella tabella terza della convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 30 marzo 1961. Abbiamo ripetuto quasi testualmente la dizione della convenzione che indica le preparazioni allorché tali preparazioni contengano componenti che rientrano tra le sostanze stupefacenti sopra indicate in modo tale che non presentino praticamente rischio di abuso e che non possano essere facilmente recuperabili. Pertanto la tabella V così come indicata nella convenzione è sottoposta, come si vedrà successivamente in tutti gli emendamenti proposti a chiarimento di questa modifica dell'articolo

12, ai controlli per quanto concerne la fabbricazione, la produzione, l'impiego ed il commercio all'ingrosso e per quanto concerne l'importazione e l'esportazione.

Per la tabella VI il ragionamento deve essere fatto per esclusione. Infatti essa dovrà contenere quei prodotti che non sono le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle I, II, III e IV, e che non possono essere inclusi nella tabella V, con tutti i controlli e la vigilanza previsti per questo genere di sostanze, ma che tuttavia hanno in astratto la possibilità di dar luogo a pericoli di abuso e di farmacodipendenza. Si è trattato di uno scrupolo della Commissione che ha voluto considerare anche quelle sostanze che sicuramente sarebbero state escluse dalla proposta di normativa delle sostanze stupefacenti e che quindi teoricamente non si sarebbero dovute comprendere in questa legge dato che qui si parla di disciplina della produzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni. Tuttavia per scrupolo, ripeto, si è voluto creare anche questa sesta tabella con lo scopo di tenere queste sostanze sotto controllo, con l'esatta dizione non solo dell'articolo 70 cui ha fatto riferimento il senatore Torelli ma anche con la dizione dell'articolo 69 che, secondo me, è il più importante. Tale articolo dice: « Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI (secondo l'emendamento 69.1) debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonché alla destinazione specifica delle sostanze. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Ugual obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata ». Questa è la funzione del cosiddetto « monitoraggio », cioè il rilievo di eventuali, concreti pericoli che possano

poi indurre, nell'aggiornamento, l'autorità amministrativa a spostare quei farmaci, che sono indicati nella tabella VI, addirittura nella tabella V o IV, quando abbiano dato luogo a concreti pericoli di abuso o di tossicodipendenza.

Vi sono poi le prescrizioni relative alla vendita e, per quanto riguarda i farmaci previsti nella tabella V, si propone l'obbligo della ricetta non ripetibile, cioè della ricetta che deve essere ritirata dal farmacista, mentre per quanto riguarda gli psicofarmaci indicati nella tabella VI, che non hanno dato luogo ancora a pericoli di abuso o a fenomeni di farmacodipendenza, vi è l'obbligo della ricetta medica e l'obbligo per il farmacista, penalizzato, di copiare, nell'uno e nell'altro caso, la ricetta nel registro copia-ricette.

Chiarita in questa maniera la funzione della VI tabella, che è funzione di anticamera di controllo per quanto riguarda le tabelle V e IV in modo particolare, mi pare non vi possa essere più alcun dubbio nell'approvazione di questi emendamenti.

PITTELLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le chiarificazioni date dal correlatore De Carolis, prendo la parola brevissimamente solo per diradare ancora qualche dubbio che probabilmente è venuto a crearsi nell'animo dei senatori dopo le parole quasi di dramma incipiente che il senatore Torelli ha voluto pronunciare poc'anzi, subito riprese in termini di perplessità dal senatore Cavezzali.

In questa tabella in realtà vanno inclusi prodotti di larghissimo uso nella medicina e soprattutto prodotti di studio che solo in astratto, come giustamente ha riferito il relatore De Carolis, possono costituire pericolo di dipendenza. Quindi attualmente queste sostanze non sono pericolose. D'altro canto la legge ha previsto una sia pur generica sorveglianza sull'accertamento annuale dei dati relativi al consumo di queste so-

stanze e solo in seguito alla revisione delle tabelle, se da questi dati statistici dovesse emergere elementi di pericolosità, solo allora queste sostanze potranno passare alla tabella precedente. Ma, quando si fa una legge, non si può imbrigliare la medicina che, essendo una scienza in continuo divenire, non può essere imprigionata in precisi dati matematici; altrimenti nessun medico sarebbe in grado di svolgere la propria attività e anche il « Mogadon » dovrebbe rientrare nella V tabella assieme ai barbiturici più leggeri che si usano per le coliche epatiche, mentre non vi è alcun dubbio sul fatto che le amfetamine sono ancorate a precise tabelle, con il controllo e la sorveglianza richiesti.

Volevo fare, come medico, questa precisazione per cercare di allontanare eventuali dubbi emersi dopo gli interventi che sono stati fatti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PINTO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le ampie chiarificazioni dei due relatori non c'è molto da aggiungere. Voglio solo rassicurare il senatore Torelli sul fatto che l'emendamento 12.4 è stato sofferto, pensato e non sospinto dall'industria farmaceutica. Vorrei rassicurarlo anche sul fatto che ciò non prelude alla liberalizzazione delle amfetamine perchè nella legge è detto chiaramente nella lettera c) dell'articolo 12 che debbono essere indicate nella prima tabella le sostanze di tipo amfetaminico. Quindi dire che vogliamo liberalizzare queste sostanze non è giusto.

Vorrei pregare i colleghi di tranquillizzarsi su questo punto perchè si tratta di sostanze a larghissimo uso, come ha detto il senatore Pittella. E credo che ognuno di noi abbia preso qualche volta un ansiolitico senza per questo divenire un tossicodipendente. Nè dobbiamo dimenticare che stiamo, sì, facendo una legge per combattere il fenomeno della droga, ma dobbiamo tener presente che vi sono ammalati, vi sono sofferenti che hanno bisogno di sostanze stupe-

facenti o psicotrope e non possiamo porre il medico in condizioni di non poter fare queste prescrizioni o di farle in condizioni di paura.

L'ansia è una malattia di questo secolo, di questa società e, se blocchiamo il medico per quanto riguarda queste prescrizioni, non sarà possibile neppure scaricare l'ansia accumulata durante la giornata attraverso una pillola presa per poter dormire.

Credo quindi che sull'argomento i relatori abbiano dato piene assicurazioni ed io non posso che dichiararmi d'accordo con loro.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

**M A R T I N A Z Z O L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A R T I N A Z Z O L I .** Dico subito che voterò contro gli emendamenti 12.3 e 12.4, perchè, forse per mia ottusità, non sono riuscito a convincermi delle ragioni che hanno indotto i relatori a proporli. Ma non solo per ottusità, probabilmente perchè anch'io, come il senatore Torelli, soffro di un irrimediabile fastidio in ordine alla scelta che ha trovato peraltro il consenso della maggioranza delle Commissioni, quella cioè di scrivere qui una sorta di articolo-delega per la formazione delle tabelle.

Di questa posizione ho parlato, quando mi è capitato, in Commissione e questa posizione è rimasta pressochè solitaria. Debbo, comunque, assicurare il senatore De Carolis

che non è che per questo io e, penso, anche il senatore Torelli da allora ci siamo posti di fronte al problema in una posizione di pregiudiziale rifiuto. Il problema di quella scelta è per me fondamentale; l'opzione della Commissione non mi ha mai convinto, nè ora mi convince; tanto meno mi convince il richiamo fatto dal senatore De Carolis a una sentenza della Corte costituzionale. Credo che le sentenze della Corte costituzionale vadano lette — e certamente l'avrà fatto il senatore De Carolis — con particolare attenzione, e occorrerà allora tener conto del fatto che la difesa che la sentenza della Corte costituzionale fa di tale possibilità è scritta all'interno di una premessa fondamentale, che si esprime con un rigoroso richiamo alla riserva assoluta di legge che va rispettata quando si pongono, come in questo caso, i presupposti di alcuni fatti di reato.

Ma non è questo il tipo di discorso che voglio fare qui. Piuttosto, la domanda che andrebbe fatta ai relatori De Carolis e Pittella è in buona sostanza questa: come mai avete sofferto — per usare il lessico del sottosegretario Pinto — da soli, dopo che in Commissione l'emendamento 12.4, era letteralmente scritto alla lettera *b*) della tabella V? Questo è il problema che oggi si pone in Aula. Attraverso quali ripensamenti, in che modo vi siete accorti così tardivamente che quello che stava scritto nella lettera *b*) non c'entrava niente con gli stupefacenti? Questa è la domanda; abbiamo il diritto di porla.

Vi debbo dire che le risposte di oggi sono abbastanza preoccupanti, non già sotto il profilo di sospetti che sarebbero del tutto arbitrari ed improponibili; ma entro un discorso più generale che a me interessa.

Non sono così arreso, acritico e rassegnato di fronte alle « magnifiche sorti e progressive » della medicina delle quali ha parlato il collega Pittella; credo che da troppo tempo nei paesi a tecnologia avanzata, all'interno di situazioni che pongono un rischio, del quale non è possibile misurare preventivamente tutti gli effetti, la scelta che si compie è quella che va a svantaggio della tutela dell'uomo. Questo è accaduto a livello ambientale ed è accaduto in moltissime altre situazioni.



Ebbene, io vi chiedo come mai ritenente che si debba correre ancora una volta questo rischio. Infatti delle due l'una: o queste cose non c'entrano niente con gli stupefacenti, ed allora non vedo perchè debbano essere scritte nella legge al nostro esame; o c'entrano qualcosa, come voi pensavate e come tutti pensavano in Commissione quando fu scritta la lettera *b*). Ma allora dobbiamo darci dei chiarimenti anche perchè posso essere d'accordo con il senatore Petrella in ordine al fatto che si parla nella formula testuale della possibilità di farmacodipendenza e non del pericolo. Ma, neanche a farlo apposta, due parole prima si parla di pericolo, si parla di pericolo di abuso e della possibilità di farmacodipendenza. Siccome sono d'accordo con il senatore Petrella che il pericolo è la probabilità di un danno, allora leggo così: probabilità di abuso; e a questo punto voi capite che la possibilità della farmacodipendenza riesce scarsamente accentuata di fronte alla maggiore accentuazione della probabilità di abuso. Vorrei sapere insomma se non sia vero che proprio dalla probabilità di abuso passa poi questa possibilità di farmacodipendenza.

In altri termini, anche il controllo che è previsto per il residuo della tabella V in che modo potrebbe vietare quelle necessarie sperimentazioni, quelle applicazioni delle quali parlava il sottosegretario Pinto? In nessun modo perchè è chiaro che voi scrivendoli nella tabella V non è che cancellate questi prodotti dalla realtà; vengono ugualmente usati ma sono sottoposti ad una serie di controlli.

Di fronte all'interpretazione del senatore Petrella che dice che questo è il segno di una addirittura sofisticata sensibilità al problema per cui ci porremmo all'avanguardia non so di che cosa perchè ci preoccuperemo perfino di « monitorare » (come con cattivo neologismo anche il relatore ha identificato la motivazione di questa scelta), vi chiedo perchè mai non andiamo più in là. Torno a dire infatti che ha senso tutto il discorso se le sostanze indicate qui vengono lasciate dove stanno, cioè alla lettera *b*) della tabella V perchè in questo senso vi è un controllo reale. E vero, il senatore De Carolis ci

ha insegnato che se sono amfetamine stanno in un certo posto e se sono altre cose stanno in altro posto. Ma allora torno ancora al discorso che facevo prima amichevolmente con il senatore Valitutti: anche in queste cose occorre usare con nessuna discrezione il rasoio di Occam, cioè non moltiplicare quello che non deve essere moltiplicato. Il rischio è che in questo modo non già vi preoccupate di qualche cosa in più ma forse riuscite a fare in modo che qualche cosa in meno sia controllata. È in base a queste perplessità, che le vostre osservazioni non mi hanno consentito di superare, che motivo il mio voto contrario agli emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**A Z I M O N T I .** Chiedo la controprova.

**P R E S I D E N T E .** Procediamo alla controprova.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'articolo 12, torniamo all'esame dell'articolo 11 che era stato accantonato. Si dia lettura dell'articolo 11.

**B A L B O , Segretario:**

Art. 11.

*(Tabelle delle sostanze soggette a controllo)*

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in cinque tabelle da approvarsi con

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanità.

Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.

Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al primo comma, sostituire la parola: « cinque », con l'altra: « sei ».*

11.1

**DE CAROLIS, PITTELLA**

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

**Art. 13.**

*(Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni)*

Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« In relazione ai compiti spettanti al Ministero della sanità ai sensi della presente legge, al personale del predetto Dicastero sono estese fino al 31 dicembre 1976 le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 17 agosto 1974, n. 396, nonché quelle di cui all'articolo 62, ed articolo 65, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, intendendosi i termini ivi contenuti prorogati alla data predetta ».

13.1

**IL GOVERNO**

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** La Commissione è favorevole.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Vorrei una spiegazione sul comma aggiunto proposto dal Governo. Vogliamo sapere dove si vuole arrivare con un emendamento all'articolo 13 in cui si parla a fondo di promozioni a grado superiore di alti burocrati. Vorremmo avere delle spiegazioni dal Governo: se sono persuasive voteremo a favore dell'emendamento, in caso contrario voteremo contro ma vogliamo avere delle spiegazioni dettagliate e specifiche.

PINTO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che questo è un emendamento che crea delle perplessità...

PETRONI. Allora è meglio ritirarlo!

PINTO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Cominciamo allora da capo, tanto per rassicurare gli onorevoli colleghi e il senatore Petrone che mi invita a ritirarlo. Si tratta di una disposizione, quella della deroga, che è stata già approvata nella istituzione del Ministero della ricerca, che è stata già fatta per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e per il Ministero dei trasporti. Questa norma interessa pochissime persone del Ministero della sanità, ma vi prego di tenere presente che il Ministero della sanità oggi ha un organico ridottissimo in quanto tutte le competenze sono state trasferite alle regioni ed i funzionari per la gran parte si sono trasferiti a seguito di concorsi nei quali sono stati privilegiati nelle organizzazioni ospedaliere. Quindi l'alta dirigenza è andata via e queste norme non prorogano la possibilità per i dipendenti del Ministero della sanità di godere di una messa a riposo per la dirigenza; danno soltanto la possibilità di completare questa norma prevista dall'articolo 10 che prevede 14 anni di

servizio per potere entrare nel ruolo della dirigenza. Si tratta soltanto di questo e non di altro. È una norma che interesserà sì e no 10 o 12 dipendenti per dare a noi la possibilità di disporre di personale idoneo per i nuovi compiti cui il Ministero della sanità dovrà assolvere e che allo stato non ne ha la possibilità. Vi pregherei però di tener presente che non è il primo caso. Voglio finire come ho cominciato. Questa è una norma che è già stata approvata dal Parlamento per i dipendenti dei Ministeri della pubblica istruzione, dei trasporti e della ricerca scientifica.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, sono veramente stupito e accorato per questa iniziativa del Governo. Stiamo discutendo una legge molto importante e la stiamo discutendo — devo smentire l'amico e collega Petrella — con molta calma ma con pari impegno. Ora il Governo ci presenta un emendamento che sorprende la nostra buona fede. Confesso che solo la malizia del senatore Petrella ha richiamato la mia attenzione. Ritenevo che l'emendamento presentato dal Governo si inserisse nella struttura della legge, mentre è una indebita ingerenza di una pur giustificata esigenza burocratica in uno strumento legislativo che ha una differente finalità. Quindi non solo votiamo contro, ma protestiamo per questo procedimento a cui il Governo ha ritenuto di attenersi.

Non contesto in teoria la validità della esigenza che si esprime in questo emendamento, però faccio presente che il Governo doveva presentare un disegno di legge, e questo riaffermo. Non mi rifiuto di prendere in considerazione l'esigenza di questi quattordici funzionari, però questo deve essere fatto in differente sede e dinanzi a quello strumento legislativo che il Governo autonomamente ci presenti. Naturalmente dobbiamo discuterlo, dobbiamo confrontarlo con altri provvedimenti che sono stati adottati nella stessa materia.

485ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1975

Il Governo ha la maggioranza e può fare quello che vuole, però è un atto di arbitrio che commette! Non possiamo, nel contesto di questa discussione che è dedicata alla legge sulla droga, approvare una delle tante norme che accrescono il disordine della nostra giungla burocratica!

P I N T O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N T O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei ricordare al senatore Valitutti che questa norma, per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, è stata approvata il 20 dicembre del 1972, in una legge non apposita. Se la memoria non mi inganna, in quell'epoca, il senatore Valitutti era sottosegretario per la pubblica istruzione.

V A L I T U T T I . È stato fatto presente, è stato dichiarato. La sua citazione è del tutto unilaterale e quindi è deviante. Ricordo perfettamente quell'episodio; quello di oggi non è paragonabile ad esso!

T O R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Dichiaro di votare contro questo emendamento e invito tutti i colleghi a fare altrettanto per i motivi obiettivamente esposti dal senatore Valitutti. A nulla serve ricordare errori passati; si tratta di non fare errori nè oggi nè in avvenire.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Onorevole Presidente, vorrei rendere chiara la ragione per cui non consentiamo con questo emendamento. Lo dirò con toni meno

concitati e di principio di quanto non abbia fatto testè il senatore Valitutti. Per quanto rispettabili, gli argomenti qui portati dall'onorevole Sottosegretario non ci hanno persuasi e questo per una ragione molto specifica: non vediamo come una norma di questo tipo, che non a caso è emersa solo a un certo punto della discussione, possa trovare collocazione in un testo in cui in realtà tutti gli organi che vengono previsti non hanno una rilevanza esterna, tale da presupporre che contestualmente alla legge si provveda a problemi di assetto interno del Ministero.

Riteniamo che, in coerenza con l'impianto complessivo della legge, non sia opportuno inserire una norma di questo tipo. Questa è la ragione per cui non aderiamo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Art. 14.

*(Elenco delle imprese autorizzate)*

L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

TITOLO II  
DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15.

(Obbligo di autorizzazione)

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.

Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 15.

P O E R I O , Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « tabelle », inserire le altre: « I, II, III, IV e V ».*

15.1

DE CAROLIS, PITTELLA

*Dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

« Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni del titolo V della presente legge ».

15.2

IL GOVERNO

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. Con lo emendamento 15.1 si vuole estendere anche alla tabella V l'obbligo dell'autorizzazione. Per quanto riguarda la tabella VI, come abbiamo visto essa è sottoposta alle disposizioni degli articoli 69 e 70 riguardanti l'obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni relativamente alla fabbricazione, al commercio ed all'impiego delle sostanze in oggetto, e l'obbligo della presentazione della ricetta medica, in questo caso ripetibile.

Tutta la normativa delle autorizzazioni riguarda invece anche la tabella V e questo proprio in stretta conformità con la tabella III della convenzione di New York del 1961 e del protocollo di emendamento del 1972.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poichè nel titolo V della presente legge si prevedono comportamenti violativi di norme penali e poichè gli enti non possono rispondere penalmente, occorre indicare le persone che, una volta avvenute le violazioni, saranno ritenute responsabili penalmente. A questa esigenza risponde l'emendamento 15.2.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Debbo francamente meravigliarmi del fatto che le limitazioni alla produzione riguardano le prime cinque tabelle. Non eravamo d'accordo così in Commissione. L'autorizzazione presuppone l'accertamento di determinate qualità e di competenze specifiche che riguardano tutte le imprese ed i prodotti. In questo caso c'è stata una variazione in realtà inopinata. Per questo devo approvare taluni argomenti che i colleghi di parte democristiana hanno detto prima. Non posso assoggettare il Verdal alla disciplina degli stupefacenti ma posso benissimo pretendere dal suo fabbricante dei requisiti di moralità, di serietà eccetera, elementi che ci sembravano essenziali.

In sede di coordinamento scomparvero le menzioni delle tabelle e furono per tutte queste sostanze ritenute necessarie le cautele previste dall'autorizzazione ministeriale. A me interessa la disciplina concreta di questa materia ed è possibile arrivare ad una diversa sistemazione della materia: purtroppo dobbiamo fare il tutto in Aula (non c'è stato dato modo di riflettere più coerentemente in Commissione). Per arrivare ad una disciplina più coerente della materia, due sono le strade che si prospettano al nostro esame: o respingere la proposta dei due relatori e conservare il testo varato dalla Commissione che pretendeva l'autorizzazione ministeriale anche per la produzione dei farmaci di cui alla tabella VI oppure stabilire il permesso di importazione che si aggiunge ai normali permessi, ossia riferire la formulazione dei relatori solo al terzo comma dell'articolo in esame.

Poichè vogliamo fare un controllo epidemiologico dell'eventuale abuso di queste sostanze, propendo per la prima soluzione, cioè per sottoporre ad autorizzazione l'importazione, l'esportazione e la fabbricazione e tutto ciò che concerne il commercio delle sostanze previste anche nella tabella VI. Sia ben chiaro che a talune fiscali formalità le sostanze di cui alla tabella VI saranno sottratte perchè altrimenti creerebbero una disciplina intollerabile per chi è l'utente — tal-

volta il dolente e necessario utente — di queste sostanze.

Dal momento che ci prefiggiamo il diritto-dovere dello Stato di controllare la produzione di questi prodotti, sono contrario all'emendamento all'articolo 15, cioè sottoporre all'autorizzazione del Ministero della sanità la produzione anche di queste sostanze per quelle garanzie che sono necessarie in questa materia.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Mi associo a quanto detto dal senatore Petrella nel respingere l'emendamento 15.1.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, questi emendamenti del Governo concernono materia che potrebbe in ipotesi essere contenuta in un regolamento. Siamo nettamente contrari all'emendamento 15.2 perchè tale emendamento, che riflette le responsabilità previste dal V titolo del disegno di legge, prevede che nella domanda di autorizzazione gli enti e le imprese interessati indichino la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dello stesso titolo V. Questo mi sembra veramente un assurdo perchè, trattandosi di violazioni di legge punite come tali, responsabile sarà chi chiede questa autorizzazione. E questa autorizzazione verrà concessa dopo accertamento delle funzioni di chi la chiede. Mi riferisco anche alla ferrea disciplina che riguarda il monopolio dei tabacchi e alle norme sul contrabbando. Sarebbe come se una norma di legge stabilisse che nella domanda di autorizzazione si debbono indicare i responsabili, eccetera. Ma quando vi è una violazione di legge, responsabile è colui che ha posto in essere questa azione anti-giuridica. Ora indicare i responsa-

bili è inutile e può portare confusione nella pratica attuazione della norma.

L'identità di chi chiede l'autorizzazione dovrà essere accertata dal Ministero che concede l'autorizzazione stessa. Non si capisce perchè si debbano indicare i responsabili dell'ufficio e della tenuta dei registri quando gli obblighi contenuti nel titolo V indicano anche i responsabili dell'adempimento di questi stessi obblighi.

Ora, che domani in una circolare o in un regolamento possano essere indicate delle norme per facilitare il riconoscimento e la individuazione di responsabili, possiamo capirlo, ma il fatto che in una norma di legge di carattere generale sia contenuta questa norma mi sembra che urti la più elementare tecnica legislativa.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** Ritiro lo emendamento 15.1. Per quanto riguarda lo emendamento 15.2, la Commissione si rimette al Governo.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo mantiene l'emendamento 15.2.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento 15.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

#### Art. 16.

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di

pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

Uguale comunicazione è effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Inserire la rubrica: « (Comunicazione dei decreti di autorizzazione) ».*

16.1

**DE CAROLIS, PITTELLA**

**DE CAROLIS, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CAROLIS, relatore.** Si tratta semplicemente dell'inserimento della rubrica.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Sono favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento 16.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 17.

(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)

Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

All'ultimo comma, dopo la parola: « Tuttavia », inserire le altre: « nel caso di muta-

mento della denominazione o della ragione sociale e ».

17.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il nostro emendamento riguarda l'efficacia temporale delle autorizzazioni previste dal precedente articolo 15 e cioè le autorizzazioni a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, eccetera sostanze stupefacenti o psicotrope. Particolarmente il penultimo comma dell'articolo 17 prevede la decadenza *ipso facto ipsoque iure* delle autorizzazioni in determinati casi e cioè nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente.

L'ultimo comma, però, consente in via provvisoria la prosecuzione dell'attività in casi ancora più determinati e particolarmente soltanto nel caso di morte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente.

Il nostro emendamento tende a prevedere anche un altro caso perchè non si vede come non debba essere concessa la gestione provvisoria anche nel caso di mutamento di denominazione di una società quando essa si concede in caso di morte del titolare a favore degli aventi causa e cioè a favore degli eredi.

Per tali motivi insistiamo nella richiesta di accoglimento del nostro emendamento 17.1.



P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I T T E L L A , *relatore*. La Commissione è contraria.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario in quanto non sembra giustificata la deroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 anche per un fatto volontario come previsto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento?

F I L E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 18.

##### *(Rinnovo delle autorizzazioni)*

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

*(È approvato).*

#### Art. 19.

##### *(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)*

In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità, verificatesi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione della autorizzazione fino a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*(È approvato).*

#### Art. 20.

##### *(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)*

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotro-

pe e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

(*È approvato*).

Art. 21.

*(Cessione o distruzione  
di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 24.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

(*È approvato*).

Art. 22.

*(Sostanze stupefacenti o psicotrope  
confiscate o acquisite)*

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuate, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle

spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

(*È approvato*).

Art. 23.

*(Commissione per la destinazione  
degli stupefacenti confiscati)*

È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

(*È approvato*).

Art. 24.

*(Compiti della commissione)*

La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);

e) destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestra-

mento alle Forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) dispone le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla l'esecuzione.

La Commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

(È approvato).

#### Art. 25.

(Composizione della commissione)

La commissione indicata nell'articolo 23 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro della sanità, ed è composta da:

a) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore;

b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) un ufficiale chimico farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

d) un ufficiale della Guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;

e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;

f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore aggiunto;

g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro dell'interno.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

(È approvato).

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

##### CAPO I

##### DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

#### Art. 26.

(Coltivazioni e produzioni vietate)

Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (*papaverum sonniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

Il Ministro della sanità, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Sostituire le parole in parentesi: « papaverum sonniferum » con le altre: « papaver somniferum ».*

26. 1

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , relatore Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 26. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

#### Art. 27.

*(Autorizzazione alla coltivazione)*

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intendono ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'Ufficio del medico provinciale competente per territorio e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio di vigilanza e del controllo di tutte le fasi della col-

tivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

*(Sanzioni)*

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante sopra indicate, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.

Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, può ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

*(È approvato).*

#### Art. 29.

*(Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti)*

Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza della garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della Guardia di finanza e il Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

(È approvato).

#### Art. 30.

(Eccedenze di produzione)

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al dieci per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

(È approvato).

#### CAPO II

##### DELLA FABBRICAZIONE

#### Art. 31.

(Quote di fabbricazione)

Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Al primo comma, dopo le parole: « sostanze stupefacenti o psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

31.1

DE CAROLIS, PITTELLA

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. L'emendamento 31.1 riguarda le quote di fabbricazione. È evidente che occorre limitarsi alle cinque tabelle perchè si tratta di determinare con decreto del Ministro della sanità all'inizio dell'anno la quota di fabbricazione della sostanza. La norma non può certamente essere estesa alla sesta tabella.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Art. 32.

(Autorizzazione alla fabbricazione)

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intendono fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intendono applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

*Al secondo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

32.1

D E C A R O L I S , P I T T E L L A

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. Ritiro l'emendamento 32.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Art. 33.

*(Idoneità dell'officina  
ai fini della fabbricazione)*

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

*(È approvato).*

Art. 34.

*(Controllo sui cicli di lavorazione)*

Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono essere dislocati uno o più

sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 34.

B A L B O , *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

34.1

D E C A R O L I S , *PITTELLA*

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. L'articolo 34 riguarda il controllo dei cicli di lavorazione; a meno che non vogliamo mettere la Guardia di finanza anche dove si fabbricano gli ansiolitici, dobbiamo approvare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 35.

*(Controllo sulle materie prime)*

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 35.

BALBO, *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope » inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

35.1

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. L'emendamento 35.1 deve essere mantenuto perchè riguarda il controllo sulle materie prime considerate stupefacenti; tale controllo potrà estendersi, tutt'al più, alle preparazioni previste nella tabella V, che contengono ancora stupefacenti seppure in quantità regolata, per la fabbricazione dei medicinali.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 36. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

CAPO III

DELL'IMPIEGO

Art. 36.

*(Autorizzazione all'impiego)*

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili.



Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 36.

BALBO, Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

36.1

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, relatore. L'articolo 36 riguarda l'autorizzazione all'impiego. Per la verità questa autorizzazione riguarda l'impiego delle sostanze stupefacenti nella produzione dei farmaci. Praticamente questa autorizzazione, a mio avviso, potrebbe essere limitata alle prime cinque tabelle; si tratta dell'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e quindi si può estenderla fino alla V tabella che contiene stupefacenti seppure in quantità tali da non provocare rischi di abuso, come è detto nell'articolo 12, n. 5.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

#### CAPO IV

#### DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

#### Art. 37.

*(Autorizzazione al commercio all'ingrosso)*

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

La domanda corredata da certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

- 1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
- 2) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'in-

dicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'ubicazione delle sedi, filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intendono commerciare.

Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 37.

B A L B O , Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

37.1

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

DE CAROLIS , relatore. Si tratta dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso. Dobbiamo considerare che l'articolo 69 prevede da parte delle ditte che commerciano anche all'ingrosso la comunicazione dei dati sulla attività annuale. Non sembra che sia necessario estendere l'autorizzazione anche per chi commercia all'ingrosso le sostanze della tabella VI; è sufficiente in questo caso l'autorizzazione alla produzione delle sostanze contenute nella stessa tabella VI.

Per quanto riguarda l'azione di raccolta dei dati è evidente che questa azione viene estesa anche per coloro che commerciano all'ingrosso, in base all'articolo 69.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Vorrei soltanto far rilevare l'estrema connessione con l'articolo 15 che abbiamo prima votato. Il commercio all'ingrosso di queste sostanze è essenziale; cioè se temiamo dei pericoli epidemiologici dobbiamo controllare, così come abbiamo fatto con l'articolo 15, da un lato la produzione di questi farmaci avendo l'accortezza di dare al Ministero le opportune facoltà di controllo e dall'altro lato dobbiamo salvaguardare la possibilità di controllare il commercio all'ingrosso. È questa una fonte nella quale possono verificarsi abusi e deviazioni. Quindi proprio in coerenza alla modifica prima apportata all'originario progetto che prevedeva cinque tabelle soltanto, riteniamo che si debba controllare anche il commercio all'ingrosso con riferimento alla VI tabella. Mi riferisco al commercio all'ingrosso, cioè al commercio di grandi quantità che può darci la misura non soltanto vera ma controllata nella sua veridicità della affidabilità della persona a cui viene data l'autorizzazione di fare del commercio onesto e leale di queste sostanze pericolose.

Desideriamo quindi insistere sul testo al nostro esame. Pregherei pertanto il relatore di ritirare il suo emendamento. Il commercio all'ingrosso è qualitativamente uguale alla produzione e non vedo perchè si dovrebbero usare due pesi e due misure in una materia tanto importante. Noi qui non stiamo ponendo dei limiti assoluti — sia ben chiaro — al commercio ma stiamo ponendo soltanto dei limiti che ci possano fare ragionevolmente controllare qualcosa che se ci sfugge di mano può produrre danni infiniti alla salute pubblica.

M A R T I N A Z Z O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I . Credo che valga la pena di ribadire l'invito espresso dal collega Petrella a ritirare l'emendamento perchè in questo modo avremo dato alla famosa tabella VI quel minimo di garanzia e di

tutela che ci interessava quando vi avevamo chiesto di non parlare della tabella VI. Il mio è un sommesso invito alla coerenza e lo rivolgo al relatore De Carolis. Il senatore De Carolis si è richiamato alla modifica apportata dalle Commissioni all'articolo 69. Ma l'articolo 69 emendato dice che gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sono tenuti a dare notizie. Quindi, se avete accettato il fatto che le ditte che producono debbano avere un certo trattamento e non fate distinzione fra quelle che producono, quelle che fabbricano e quelle che commerciano, mi pare ovvio che un obbligo di consequenzialità dovrebbe indurvi a ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Senatore De Carolis, insiste per la votazione dell'emendamento 37.1?

**DE CAROLIS, relatore.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 38. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE

#### CAPO I.

#### DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

#### Art. 38.

*(Vendita o cessione  
di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori

di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni gratuiti delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

38.1 DE CAROLIS, PITTELLA

*Al quarto comma, sopprimere la parola: « gratuiti ».*

38.2 DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Qui stiamo trattando la vendita, l'acquisto e la somministrazione, cioè praticamente la distribuzione al minuto e non il commercio all'ingrosso. È evidente che la materia di tutto il capo I e cioè l'obbligo dei buoni acquisto e così via può essere limitata, secondo quanto è detto nell'emendamento, alle prime cinque tabelle.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 38 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 39.

*(Buoni acquisto)*

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

*(È approvato).*

Art. 40.

*(Confezioni per la vendita)*

Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

La disposizione che precede non si applica alle preparazioni destinate esclusivamente all'esportazione.

*(È approvato).*

Art. 41.

*(Modalità di consegna)*

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente auto-

rizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento dell'identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti, la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al n. 4), sostituire la parola: « comunicazione », con le altre: « autorizzazione da richiedersi ».*

41.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

**FILETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FILETTI.** Il nostro emendamento tende a una migliore disciplina delle prescrizioni occorrenti per il caso di consegna di sostanze stupefacenti mediante agenzia di trasporto o corriere privato. Riteniamo che il corriere privato debba essere autorizzato a trasportare e recapitare quantitativi di droga superiori ai 100 grammi e che egli non debba poterlo fare soltanto avendone data preventiva comunicazione al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.

Per queste considerazioni insistiamo nel nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** Il relatore è contrario all'emendamento. Qui bisogna intendersi sul concetto di autorizzazione. Non è che il trasporto debba essere sottoposto all'autorizzazione, in senso tecnico-amministrativo, del più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza: è solo necessaria una comunicazione nel senso che, quando il trasporto avviene mediante agenzia di trasporto o corriere privato, occorre, nel momento in cui inizia il trasporto, mettere

gli organi di polizia, che devono controllare il trasporto stesso, nelle condizioni di controllarlo.

Non si tratta quindi di una autorizzazione ma di una comunicazione per l'attuazione di un'azione di controllo sul trasporto.

**P R E S I D E N T E.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**D E L L' A N D R O,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il parere è contrario, essendo sufficiente la prevista comunicazione ai fini del controllo.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 41. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 42: Se ne dia lettura.

**B A L B O,** *Segretario:*

**Art. 42.**

*(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi)*

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti le normali necessità è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle pre-

parazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

**P R E S I D E N T E.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B A L B O,** *Segretario:*

*Al primo comma, dopo la parola: « preparazioni », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

42. 1

**D E C A R O L I S,** *PITTELLA*

**D E C A R O L I S,** *relatore.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**D E C A R O L I S,** *relatore.* Proponiamo la limitazione alle tabelle dalla prima alla quinta perchè si tratta dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi.

**P R E S I D E N T E.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**D E L L' A N D R O,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 42. 1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 43. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 43.

*(Obbligo dei medici chirurghi  
e dei medici veterinari)*

I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni previste dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere ri-

lasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Al secondo comma dopo la parola: « ricettario », inserire le altre: « a madre-figlia e ».*

43.2

DE CAROLIS, PITTELLA

*Al secondo comma, sostituire le parole da: « far firmare », fino alla fine del periodo, con le altre: « numerare progressivamente e vistare ciascuna ricetta e la relativa copia per documentazione, apponendovi anche il visto dell'ordine dei medici ».*

43.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Ritiriamo l'emendamento 43.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 43.2.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 43.2, presentato dai sena-

tori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 43 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 44. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 44.

*(Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente)*

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « tabelle », inserire le altre: « I, II, III, IV e V ».*

44. 1

DE CAROLIS, PITTELLA

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , relatore. Qui vi è il divieto di consegna a persona minore o inferma di mente. Il divieto è limitato sino alla quinta tabella. C'è però l'obbligo della ricetta. Comunque, per questo emendamento mi rimetto all'Assemblea.

C A V E Z Z A L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I . Devo riprendere il tema già trattato nel dibattito. Ero già perplesso per quelle note tabelle, ma soprattutto mi riferivo all'articolo 44, dove assolutamente si prevedeva un divieto o particolare vigilanza per i minori di età o più ancora per gli infermi di mente. Non vedo perchè a questi soggetti si debbano dare liberamente le sostanze di cui alla tabella VI. È chiaro che debbono essere incluse nel divieto. Non si può ammettere un'eccezione proprio per il tipo di soggetti che richiedono una particolare tutela.

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , relatore. Ritiriamo l'emendamento 44. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

B A L B O , Segretario:

Art. 45.

*(Obblighi del farmacista)*

La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi della identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.



Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del scarico ai sensi dell'articolo 62.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

(È approvato).

## CAPO II

### DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

#### Art. 46.

*(Approvvigionamento e somministrazione  
a bordo delle navi mercantili)*

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno... ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni prevedute dai precedenti com-

mi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B A L B O ,** Segretario:

*Al primo comma, secondo rigo, dopo la parola: « tabelle », inserire le altre: « I, II, III, IV e V ».*

46.1

**D E C A R O L I S ,** PITTELLA

**D E C A R O L I S ,** relatore. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E C A R O L I S ,** relatore. Si tratta di una regolamentazione particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento e la somministrazione a bordo delle navi mercantili. Non credo che questo si debba estendere alla VI tabella, ma può essere limitato alla V tabella.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**D E L L ' A N D R O ,** Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 46.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 46 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 47. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 47.

*(Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro)*

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: « spedita il giorno . . . ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni previste nei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 47.

B A L B O , Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « tabelle », inserire le altre: « I, II, III, IV e V ».*

47.1

DE CAROLIS, PITTELLA

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , relatore. Per questo emendamento valgono gli stessi argomenti esposti in precedenza perchè si tratta dell'approvvigionamento e della somministrazione nei cantieri di lavoro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 47 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 48. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 48.

*(Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso)*

Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli

46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 48.

**BALBO, Segretario:**

*Al primo comma, dopo le parole: « può rilasciare autorizzazione », inserire le altre: « anche a mezzo dei suoi organi periferici ».*

48.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI**  
**Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-**  
**DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-**  
**ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-**  
**DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-**  
**NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,**  
**MAJORANA, MARIANI, PECORINO,**  
**PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,**  
**TANUCCI NANNINI**

**FILETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FILETTI.** Una illustrazione telegrafica: ci sembra eccessivo limitare al Ministro la facoltà di rilasciare le autorizzazioni che in questo caso ci pare possano essere concesse anche dai medici provinciali. Questo è lo scopo dell'emendamento 48.1.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** Mi rimetto al Governo.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il parere del Governo è contrario. D'altra parte l'emendamento sembra anche superfluo giacché la competenza al rilascio è stabilita dalla legge che regola le attività del Ministero della sanità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 48. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

### CAPO III

#### DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

##### Art. 49.

*(Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)*

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e di sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei

periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
- b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
- c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(È approvato).

#### TITOLO V

#### DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

##### Art. 50.

##### (Disposizioni generali)

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mez-

zo pacco postale con valore dichiarato.

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme previste dalla presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 50.

BALBO, Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».

50.1

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, relatore. Tutta la materia dell'importazione, dell'esportazione e del transito è una materia per la quale le convenzioni internazionali obbligano all'applicazione di controlli nei limiti nei quali è la proposta dell'emendamento. Mi sembra eccessivo estendere all'importazione, esportazione e transito dei prodotti di cui alla tabella VI questo controllo così particolareggiato, con il prelevamento dei campioni o con altre disposizioni come quella della concessione del permesso di volta in volta per ogni operazione o quella dell'analisi del campione e così via.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Non capisco come mai si vieti la fabbricazione in Italia del prodotto e poi non si imponga il controllo sulla importazione. Perchè aderire a progetti internazionali che si prefiggono il più ampio controllo e non vigilare sul transito e sulla esportazione? Abbiamo la vocazione europeistica quando si tratta di altre cose, ma quando si tratta della difesa della salute pubblica questa vocazione va a farsi benedire.

Ora, per l'interno abbiamo bisogno di controllare l'importazione e per la nostra vocazione internazionalistica abbiamo bisogno del controllo dell'esportazione e del transito. Ecco perchè le Commissioni non avevano inteso fare distinzioni tabellari in questa materia ed ecco perchè non riusciamo a concepirle adesso.

Quanto all'argomento secondo cui le convenzioni internazionali sarebbero per noi un vincolo, osservo che le convenzioni stesse, se lette nella maniera adeguata, non costituiscono un vincolo. Anzi diremo che in questa materia quanto più si va avanti tanto più si rispettano gli obblighi morali verso le altre nazioni. Ecco perchè noi riteniamo che l'emendamento non debba essere mantenuto; sia ben chiaro: non vogliamo che sia respinto ma vogliamo soltanto invitare il relatore a far sì che non sia mantenuto.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, continua ad inquietarci il fantasma della misteriosa tabella sesta che il senatore Torelli non è riuscito ad esorcizzare stasera. Mi pare giusto quello che dice il senatore Petrella: la formulazione originaria dell'articolo 50 non specificava le tabelle e quindi comprendeva sotto l'imperio della norma tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento in discussione invece specifica le tabelle prima, seconda, terza, quarta e quinta; resta fuori la tabella sesta. Io penso che quanto ha detto il senatore Petrella abbia

fondamento. Questa è una norma che deve coprire tutto, non può lasciare al di fuori di sè la tabella sesta. Quindi anch'io sarei del parere di invitare il relatore a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore De Carolis, insiste per la votazione dell'emendamento 50.1?

DE CAROLIS, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che la questione vada attentamente ed ulteriormente studiata anche con il Governo.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora per il momento l'articolo 50.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

#### CAPO I

#### DELL'IMPORTAZIONE

##### Art. 51.

*(Domanda per il permesso di importazione)*

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

*(È approvato).*

##### Art. 52.

*(Importazione)*

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate sulla quale deve essere indicato l'in-

dirizzo del locale autorizzato destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

(È approvato).

#### Art. 53.

##### *(Sdoganamento e bolletta di accompagnamento)*

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere resti-

tuita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, l'ufficio di cui all'articolo 7 ed il comando della Guardia di finanza competente.

Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

(È approvato).

#### Art. 54.

##### *(Prelevamento dei campioni)*

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle previste dal precedente articolo 12 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 40 grammi per l'oppio, per estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 60 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi 3 per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza,

devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 54.

BALBO, Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

54.2 DE CAROLIS, PITTELLA

*Al secondo comma, dopo la parola: « tabelle », inserire le altre: « I, II e III ».*

54.3 DE CAROLIS, PITTELLA

*Al terzo comma, sostituire le quantità indicate: « 40, 60, 3 », rispettivamente con le altre: « 30, 40, 2 ».*

54.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

DE CAROLIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, relatore. L'articolo 54 riguarda il prelevamento dei campioni. È evidente che non può riguardare anche la tabella sesta; tanto è vero che c'è una indicazione delle quantità per l'oppio, gli estratti di oppio, per la resina di canapa, per la pasta di coca, per le foglie di coca, per la cocaina, per la morfina e per la codeina.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, ci sembra che le quantità di droga che devono essere prelevate per ben quattro campioni possano essere ridotte nelle misure che proponiamo con l'emendamento 54.1, che appaiono più che sufficienti per l'esame ed il controllo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 54.1.

DE CAROLIS, relatore. Sono contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Parere favorevole al 54.2; favorevole al 54.3; contrario al 54.1 giacchè quella riduzione non sembra giustificata e comunque mi sembra arbitraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 54.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 54.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 54 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

Art. 55.

*(Analisi dei campioni)*

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

*(È approvato).*

CAPO II

DELL'ESPORTAZIONE

Art. 56.

*(Domanda per il permesso di esportazione)*

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Mini-

stro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

*(È approvato).*

Art. 57.

*(Esportazione)*

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'esportazione, e all'ufficio di cui all'articolo 7.

Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

*(È approvato).*

CAPO III

DEL TRANSITO

Art. 58.

*(Domanda per il permesso di transito)*

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Mi-



nistero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

I documenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotocopie o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

(È approvato).

#### Art. 59.

##### (Transito)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di invalidità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita del-

la merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

(È approvato).

#### TITOLO VI

#### DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

#### Art. 60.

##### (Registro di entrata e uscita)

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dal precedente articolo 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abbasatura o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 60.

B A L B O , Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: « IV », inserire le altre: « e V ».

60. 1

DE CAROLIS, PITTELLA

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Si aggiunge la V tabella per quanto riguarda il registro di entrata e di uscita.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORELLI. Mi permetto di far notare che i registri di entrata e di uscita previsti dall'articolo 60 si ritrovano negli articoli 61, 62 ed oltre. Tali registri devono essere tenuti dalle imprese autorizzate alla fabbricazione, oltre che dalle altre. Non possiamo dimenticare che le materie di cui alla tabella VI le abbiamo sottoposte all'autorizzazione per la fabbricazione. Pertanto, se devono ottenere l'autorizzazione per la fabbricazione, devono sottostare anche a tutte le regole previste in materia di fabbricazione.

Ritengo che la questione andrebbe più attentamente esaminata.

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 60 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 61. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 61.

*(Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve essere registrata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinante.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 61.

BALBO, *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

61.2

DE CAROLIS, PITTELLA

*Al primo comma, sostituire la parola: « registrata », con la parola: « annotata ».*

61.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Per l'emendamento 61.2 valgono le argomentazioni formulate prima.

Per quanto riguarda l'emendamento 61.1, sono favorevole.

FILETTI. Domando parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Per quanto riguarda l'emendamento 61.1, si tratta semplicemente di una modifica per evitare una assonanza.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 61.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 61 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 62. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 62.

*(Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)*

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, degli enti e delle imprese autorizzati al commercio di dette sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12 e delle farmacie, deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 62.

BALBO, *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Art. 62. — *(Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)*. — Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo ».

62.1

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Coerentemente con gli articoli già approvati, il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere esteso fino alla V tabella ma per quanto concerne le farmacie, ossia il commercio al dettaglio, il registro deve essere limitato solo alle prime quattro tabelle.

TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORELLI. Per le farmacie l'obbligo della registrazione sarebbe limitato alle prime quattro tabelle, ma questo qui non è detto perchè nell'articolo 62 si parla delle prime cinque tabelle. Mi domando perchè per le sostanze previste dalla sesta tabella debba esserci la libera vendita; mi pongo questo quesito. Non mi sento quindi di approvare questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.1, sostitutivo dell'intero articolo, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 63. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 63.

*(Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

63.1

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Per questo emendamento valgono le considerazioni di cui all'emendamento 62.1.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**D E L L ' A N D R O ,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 63.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 63 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B A L B O ,** *Segretario:*

**Art. 64.**

*(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee)*

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 94, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

*(È approvato).*

**Art. 65.**

*(Obbligo di trasmissione di dati)*

Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope devono trasmettere al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

**P R E S I D E N T E .** Sull'articolo 65 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B A L B O ,** *Segretario:*

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 ».*

65.1

**D E C A R O L I S ,** *PITTELLA*

**D E C A R O L I S ,** *relatore.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E C A R O L I S ,** *relatore.* L'articolo 65 riguarda l'obbligo di trasmissione dei dati. Si tratta di armonizzare questo articolo con quanto previsto espressamente nell'articolo 69.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 65.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 65 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 66. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 66.

*(Trasmissione di notizie e dati trimestrali)*

Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni richieste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

*Al primo comma, dopo la parola: «psicotrope», inserire le altre: «comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12».*

66.1

DE CAROLIS, PITTELLA

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. Per questo emendamento valgono le argomentazioni addotte per l'emendamento 65.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 66.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 66 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 67.

*(Perdita, smarrimento o sottrazione)*

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, en-

tro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

(E approvato).

#### Art. 68.

(Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

(E approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della rubrica del titolo VII.

BALBO, Segretario:

#### TITOLO VII

#### PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, AL COMMERCIO ED ALL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE INDICATE NELLA V TABELLA

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento proposto alla rubrica dai senatori De Carolis e Pittella.

BALBO, Segretario:

Al Titolo VII, sostituire la rubrica con la seguente:

« PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA V E NELLA VI TABELLA »

T. 1

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento T. 1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 69. Se ne dia lettura.

#### Art. 69.

(Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni)

Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella V di cui all'articolo 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Ugualmente obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

Al primo comma, sostituire la parola: « V », con l'altra: « VI ».

69. 1

DE CAROLIS, PITTELLA

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila ».

69.2

DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Si tratta di materia già lungamente discussa nel corso della seduta, per cui ritengo superfluo illustrare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 69.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 69.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 70. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 70.

*(Prescrizioni relative alla vendita)*

Il farmacista deve vendere le sostanze incluse nella tabella V dell'articolo 12 solo su presentazione di ricetta medica.

Le operazioni di vendita o di cessione di tali sostanze debbono essere annotate sul registro copia-ricette previsto dall'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze indicate nelle cinque tabelle previste dall'articolo 12.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Art. 70. - *(Prescrizioni relative alla vendita)*. — Le sostanze incluse nella tabella V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista.

Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

Le operazioni di vendita o di cessione di cui ai commi precedenti debbono essere annotate sul registro copia-ricette previsto dall'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12 ».

70.1

DE CAROLIS, PITTELLA

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole in quanto sembra opportuna la previsione relativa alla conservazione della ricetta medica mentre il secondo caso si riferisce alle innovazioni concernenti la sesta



tabella. Sembra opportuna anche la sanzione penale prevista nel terzo comma.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 70.1, sostitutivo dell'intero articolo, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 71. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

### TITOLO VIII

#### DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI PENALI

##### Art. 71.

##### (Attività illecite)

Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 79, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Se taluno dei fatti preveduti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

*Al secondo comma, dopo la parola: « autorizzazione », inserire le altre: « o del permesso ».*

71.1

**DE CAROLIS, PITTELLA**

**DE CAROLIS , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**DE CAROLIS , relatore.** Ritiro questo emendamento in quanto pleonastico.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 71. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

##### Art. 72.

##### (Altre attività illecite)

Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 79, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusio-

ne da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni.

Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.

(È approvato).

#### Art. 73.

*(Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce, o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni.

La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « psicotrope », inserire le altre: « comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12 ».*

73.1 DE CAROLIS, PITTELLA

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di cui al primo comma ».*

73.2 DE CAROLIS, PITTELLA

DE CAROLIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, relatore. Qui si tratta dell'agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Poichè non erano state indicate le tabelle, è evidente che questa normativa può essere limitata soltanto alle prime quattro tabelle, perchè riguarda proprio l'agevolazione del traffico illecito.

L'emendamento 73.2 è coerente col precedente emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 73 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

Art. 74.

(Aggravanti specifiche)

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;

2) se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;

3) nei casi previsti dai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale;

4) per chi ha indotto a compiere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

5) se il fatto è stato compiuto da persona armata o travisata.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.

Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'articolo 72.

(È approvato).

Art. 75.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o

finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni. L'associazione si considera armata quando la maggior parte dei partecipanti possiede armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

PRESIDENTE. Sull'articolo 75 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BALBO, Segretario:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito ».

75.1

IL GOVERNO

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Poichè nella realtà è quanto mai difficile stabilire l'esat-

to numero dei partecipanti ad un'associazione per delinquere, la previsione relativa alla maggior parte di essi sembra poco realistica e dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata nel senso indicato, cioè quando possiedono le armi tre o più persone.

P E T R E L L A . Allora siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 75.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 75 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 76.

*(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge comunque attività di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di età minore.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla metà.

*(È approvato).*

#### Art. 77.

*(Prescrizioni abusive)*

Le pene indicate dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che indebitamente rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

*Sopprimere la parola: « indebitamente », e, alla fine, aggiungere le parole: « per uso non terapeutico ».*

77.2

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, le parole: « , a scopo non terapeutico ».*

77.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Vorrei sapere perchè è stato stampato prima l'emendamento 77.2 del Governo e poi l'emendamento 77.1 presentato dal nostro Gruppo.

P R E S I D E N T E . Perchè l'emendamento del Governo sopprime la parola: « indebitamente », mentre il suo emendamento aggiunge in fine le parole: « a scopo non terapeutico ».

N E N C I O N I . Allora modifico l'emendamento nel senso di proporre anche la soppressione della parola: « indebitamente », analogamente a quanto proposto con l'emendamento presentato dal Governo.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento 77.2 si illustra da sè; la parola: « indebitamente » va soppressa e poi occorre aggiungere « per uso non terapeutico », per la migliore chiarezza.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Al nostro emendamento aggiungo anche di sopprimere la parola: « indebitamente » perchè è evidente che, indicata per uso non terapeutico, la parola: « indebitamente » è ultronea. Non ho altro da dire; l'emendamento si illustra da solo. « Uso » o « scopo » mi pare che siano due parole analoghe; l'uso indica la destinazione ed anche lo scopo indica la destinazione dal punto di vista dei soggetti. Pertanto mi pare che ci sia identità dal punto di vista del contenuto della norma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

D E C A R O L I S , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento 77.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 77.2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 77.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è assorbito.

Da parte dei senatori Leggieri e Torelli è stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

*Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:*

Art. ...

(Divieto di pubblicità)

Chiunque diffonda annunci radiofonici o televisivi, stampati, cartelli, oggetti e quanto altro assuma carattere di annuncio pubblicitario di qualsiasi preparazione farmaceutica che comprenda le sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nelle 6 tabelle previste dall'articolo 12, è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 10 milioni.

77.0.1

LEGGIERI, TORELLI

L E G G I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* L E G G I E R I . Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento è quello di colmare una lacuna, forse secondaria, ma che a me pare non trascurabile dal punto di vista pratico riguardo alle norme che regolano negli articoli precedenti il controllo delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Ho avuto tra le mani un *dépliant* di una certa sostanza farmaceutica in cui si diceva testualmente: questo medicinale vince l'ansia e la tristez-

za. Per la verità andando a vedere la formula chimica ho visto che in ogni capsula di questo preparato erano contenuti 25 milligrammi di una delle sostanze previste nelle nostre tabelle e 10 milligrammi di un'altra anch'essa inserita nelle tabelle.

Uno sciroppo per la tosse di uso molto comune che, dice la *réclame*, « vince la tosse in 20 minuti », contiene in 90 millilitri 200 milligrammi di codeina. È pacifico che questo fatto determina una sollecitazione al consumo di tali farmaci e rientra in quella forma di pubblicità e propaganda che non sarebbe concepibile per nessun farmaco in termini generali e globali, ma soprattutto non lo è in rapporto a queste sostanze che abbiamo deciso devono essere sottoposte ad un particolare controllo, così come è stabilito negli articoli precedenti.

Nè mi pare che possa essere soddisfacente il fatto che esiste già una legge, molto vecchia, peraltro, che dovrebbe regolare questa materia. Devo fare presente che tale legge rimonta al 1° maggio 1941 (è la n. 422) ossia ad un'epoca in cui in Italia esisteva come medicinale soltanto il chinino di Stato e quindi non si era ancora posto il problema della pubblicità.

Ecco perchè ritengo che è indispensabile tener conto di questo aspetto del problema.

Vero è che il problema della pubblicità riguarda tutti i farmaci, ma è anche vero che proprio questo emendamento è preso da un disegno di legge da me presentato nel 1972 nel quale appunto si parla del divieto di pubblicità di tutti i farmaci. Per quanto riguarda tale aspetto del problema, anche se questo disegno di legge che ha avuto una relazione positiva del senatore Costa non è stato poi più ripreso in Commissione, possiamo accontentarci delle dichiarazioni che il Governo ha fatto, in quanto il problema della pubblicità sarà ripreso direttamente nella legge di riforma sanitaria. Infatti in quella selva di deleghe che caratterizza la riforma sanitaria ve n'è una che lo riguarda.

Ma, mentre per tutti farmaci possiamo attendere, credo che non sia giusto e legittimo attendere per questi che con la legge così importante al nostro esame poniamo

sotto una certa normativa, sotto un certo controllo anche per le ricette, regolandone l'uso per fare in maniera che vengano usati unicamente per motivi strettamente terapeutici. Consentire che gli stessi medicinali possano essere pubblicizzati come i detersivi, come purtroppo avviene, rappresenta un pericolo per il cittadino comune il quale praticamente sa che c'è il farmaco che vince la tristezza, ma poi non può averlo dal medico il quale naturalmente deve sottostare a queste norme; rappresenta un danno specifico per gli ammalati di droga i quali — noi sappiamo — insieme agli spacciatori sanno trarre da tutti i prodotti, attraverso delle manipolazioni di tipo domestico, anche molto rudimentali, la sostanza attiva drogante. Io ritengo che noi contribuiremmo al bene di questi ammalati e li aiuteremmo se provvedessimo, almeno per questi farmaci, a stabilire la proibizione della pubblicità.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Debbo dire innanzitutto che non siamo contrari all'emendamento. Il divieto di pubblicità forse andrebbe esteso anche — come ci consiglia l'Organizzazione mondiale della sanità — ai superalcolici e simili di cui forse ci saremmo dovuti fare carico. Capisco che è estrapolare da questa disciplina, ma vorrei suggerire ai colleghi che hanno proposto l'emendamento — oltre ad alcune modifiche formali se non vogliono ritirarlo — di considerare il problema della pubblicità dei farmaci come andrebbe considerato secondo una visione molto più specifica che tenga conto non soltanto di questi farmaci pur tanto pericolosi che sono al nostro esame; vorrei suggerire loro se non convenga tener conto anche delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità che ci dice di considerare in una visione complessiva diverse sostanze oltre ai farmaci. Comunque se il relatore ed il Governo vogliono farsi paladini di questo emendamento e se i presentatori vorranno mantenerlo occorrerà fare qualche

correzione di ordine formale. Ad esempio non si parli di cartelli. D'accordo sugli annunci radiofonici o televisivi, sugli stampati, ma non sui cartelli. Non immagino la diffusione mediante cartelli. Invito però la Commissione, il Governo e i presentatori dell'emendamento a tenere conto che quella della pubblicità dei farmaci è una materia che avrebbe bisogno di una sua considerazione specifica e molto più articolata e che d'altra parte noi siamo vincolati anche dalle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**P I T T E L L A , relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento in esame per il fatto che questa materia va vista in termini globali e non parziali ed anche perchè nell'emendamento propostoci non vi è la specificazione che questa propaganda con questi mezzi sia finalizzata e diretta al pubblico. Quindi l'emendamento così come è presentato non può essere accolto dai relatori.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Esprimo parere contrario all'emendamento anche perchè al Governo sembra che esista già una norma che sancisce penalmente attraverso l'arresto e l'ammenda le violazioni di cui allo stesso emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Leggieri, insiste per la votazione del suo emendamento?

**\* L E G G I E R I .** Per quanto riguarda l'osservazione formale fatta dal senatore Petrella, credo che sia difficile dal punto di vista pratico andare diffondendo cartelli, a meno che non si voglia dare poi un significato indiretto a questa diffusione. Non è che uno debba diffonderli portandoli in giro, ma fa-

cendoli diffondere con mezzi idonei. Comunque non è questo il problema.

Dopo aver ascoltato il parere del relatore e del Governo, mi permetto di insistere nel mantenere l'emendamento perchè riterrei il suo mancato accoglimento come una omissione essenziale di fronte al problema. È logico che tale problema va visto in maniera globale ed ecco perchè un disegno di legge che tratti la materia globalmente esiste e sarà esaminato a suo tempo, spero nel corso della riforma sanitaria. Però non vedo come sia possibile, nel momento in cui si vara una legge di questo tipo, determinare delle norme che riguardano il controllo di questi farmaci e consentire al tempo stesso che vengano diffusi attraverso la pubblicità. Pertanto mantengo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Leggieri, la invito a ritirare l'emendamento 77.0.1, perchè formalmente inesatto e perchè, in caso di reiezione, potrebbero verificarsi difficoltà interpretative.

**L E G G I E R I .** Accetto l'invito e ritiro l'emendamento, onorevole Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame dell'articolo 78. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

Art. 78.

(*Pene accessorie*)

Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

I termini di durata previsti dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale sono raddoppiati.

Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonchè, in deroga alle disposizioni vi-

genti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici anche se si tratta di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni ».

78.1

IL GOVERNO

**D E L L ' A N D R O ,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E L L ' A N D R O ,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Così come è formulata attualmente la disposizione potrebbe far sorgere il dubbio, in caso di condanna per taluni dei delitti indicati, che l'interdizione dai pubblici uffici debba essere sempre temporanea, anche ove la pena inflitta non sia inferiore ai cinque anni. Ferma restando invece, per tale ipotesi, l'applicazione della interdizione perpetua a norma dell'articolo 29 del codice penale, l'emendamento, nel precisare che l'interdizione temporanea si applica anche se viene inflitta condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, coordina la nuova disposizione con il citato articolo 29 e con l'articolo 28 del codice penale.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .** Onorevole Presidente, mi permetto di invitare i colleghi a riflettere sulla gravità di questo emendamento: con esso si creerebbe una sproporzione di situazioni, nel momento in cui anche da condanne in realtà lievi si fa derivare automaticamente l'interdizione dai pubblici uffici. Voglio peraltro sottolineare che, se la memoria non mi inganna, in sede di discussione del primo libro del codice penale convenimmo tutti, in una materia ben più vasta, di procedere in materia di interdizione dai pubblici uffici su una linea molto più articolata, mentre ora ci preoccupa questo automatismo.

Inviterei a riflettere sul fatto che non solo si determina nella materia specifica un danno (pensiamo al piccolo spacciatore e a tutto ciò che sappiamo), ma si crea anche un precedente pericoloso nella linea complessiva di politica criminale. Quindi solleciterei una riflessione su questo emendamento, che da parte nostra non può non avere opposizione e voto contrario.

**D E C A R O L I S , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E C A R O L I S , relatore.** Signor Presidente, la Commissione propone l'accantonamento dell'emendamento 78.1 per riesaminare tutto il problema dell'applicazione della pena accessoria.

**P R E S I D E N T E .** Va bene, allora l'emendamento 78.1 e l'articolo 78 sono accantonati. Passiamo all'esame dell'articolo 79. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

Art. 79.

*(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

Non è punibile chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui



alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile la necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Del pari non è punibile chi illecitamente detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma.

Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della sanità.

Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al primo comma dopo le parole: « non è punibile chi », inserire le altre: « comunque riceve, trasporta o »; al secondo comma dopo le parole: « del pari non è punibile chi », inserire le altre: « comunque riceve, trasporta o ».*

79.3 DE CAROLIS, PITTELLA

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Chi illecitamente detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale, non terapeutico, o che abbia a qualsiasi titolo detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui abbia fatto uso esclusivamente personale è punito con l'am-

menda sino a lire 300.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a tre mesi ».

79.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Del pari non è punibile chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12 per farne uso personale non terapeutico in quantità e in circostanze che inducano fondatamente ad escludere che il detentore intenda farne commercio ad altri ».

79.2 VALITUTTI, PREMOLI, BROSI, BERGAMASCO

**PRESIDENTE.** I senatori De Carolis e Pittella hanno presentato un nuovo testo dell'emendamento 79.3. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al primo e al secondo comma sostituire le parole: « non è punibile chi illecitamente detiene », con le altre: « non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene ».*

79.3 DE CAROLIS, PITTELLA

**DE CAROLIS, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà

**DE CAROLIS, relatore.** Mi rifaccio a quanto ho detto questa mattina nella replica per chiarire che l'emendamento 79.3, nella nuova formulazione, si ispira al seguente criterio: mentre il ricevere ed il trasportare possono essere considerati come elementi che fanno parte della fattispecie gene-

rica del detenere, l'acquistare sia a titolo gratuito che oneroso potrebbe non essere considerato come elemento necessario della fattispecie del detenere. Di conseguenza, invece della dizione: « non è punibile chi illecitamente detiene », è preferibile la dizione: « non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope ». Lo stesso emendamento dovrebbe essere apportato al secondo comma dell'articolo 79.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, in questo articolo c'è la questione di fondo che ha formato oggetto di una nostra disamina approfondita e della nostra opposizione al disegno di legge che per le altre articolazioni poteva anche ricevere quanto meno una nostra benevola astensione o addirittura il voto favorevole. Viceversa, come abbiamo illustrato negli interventi dei senatori Filetti, Mariani, Pecorino e in quello di chi vi parla, attraverso la formulazione di questo articolo (e non mi soffermo sull'emendamento ritirato che accentuava il principio) si arriva ad una liberalizzazione della droga. La nostra tesi in definitiva è stata questa: abbiamo chiesto di avere tanta comprensione per l'ammalato e di mandarlo completamente esente da un procedimento penale ritenendo la sua azione non punibile. Pertanto noi eravamo più avanti nella considerazione dei fatti umani di quanto non era la legge. Quello che ci ha divisi fin dal primo momento è una considerazione indiscriminata di favore sotto il profilo anche della soggezione dell'ammalato al provvedimento penale, anche se poi per questa sua posizione veniva dichiarato non punibile.

Siamo infatti nettamente contrari a questa norma perchè attraverso questa non punibilità, mentre praticamente si conserva una carica negativa nei confronti di chi è ammalato, nello stesso tempo si liberalizza la droga la quale nella sua destinazione al consumo è fatta di modiche quantità, cioè di quantità molto lontane da quelle che manovrano i grossi speculatori ed i trafficanti.

Per quanto riguarda il nostro emendamento, ricordo che il senatore Mariani nel suo intervento modificò questo emendamento sopprimendo le parole: « e in caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi » e pertanto l'emendamento deve ritenersi limitato fino alle parole « lire 300.000 ». Abbiamo proposto perciò che la detenzione modica di quantità di sostanze stupefacenti per farne uso personale non terapeutico o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui si sia fatto uso personale, sia punibile con un'ammenda fino a lire 300.000.

Questo emendamento, onorevoli colleghi, da un lato sana una situazione cioè ritiene ipotesi sia pure contravvenzionale la detenzione di una minima quantità, ma toglie il principio della liberalizzazione: questo è il punto. Non possiamo ritenere in armonia con la lotta al dilagare della droga una norma che seppure è una incrinatura, attraverso questa incrinatura può lasciar passare il commercio o le ramificazioni del commercio della droga o i tentacoli di questo mostro che stringe alla gola intere popolazioni di giovani. Ecco la ragione del nostro emendamento: riportare almeno sotto il profilo contravvenzionale e quindi sotto il profilo della punibilità un fatto che riteniamo e che anche il disegno di legge ritiene che sia anti-giuridico seppure non colpevole perchè se ne pronuncia la non punibilità.

Sotto un altro profilo, onorevoli colleghi, noi avevamo criticato la norma contenuta nell'articolo 79 nella giustificazione data stamattina dall'onorevole sottosegretario Dell'Andro che ci lascia completamente tranquilli sotto il profilo tecnico e giuridico. Il relatore ha parlato di cause di non punibilità contrastando invece il parere dell'onorevole Dell'Andro, che giustamente ha fatto presente che in questo caso verrebbe meno l'anti-giuridicità dell'azione. Ma l'onorevole Dell'Andro è andato anche oltre dicendo: qui bisogna distinguere se ci sono delle cause personali di non punibilità, e non siamo nel caso; se ci sono delle cause di discolta, e non siamo nel caso; saremmo nella ipotesi della carenza di punibilità perchè cade, diciamo, il contenuto criminoso dell'azione. Non ci sembra che la dizione dell'articolo

79 abbia portato a questa ipotesi cioè alla depenalizzazione; noi abbiamo lamentato proprio che l'articolo 79 pronunciando la non punibilità non porta alla depenalizzazione perchè depenalizzazione significa che l'azione perde il requisito dell'antigiuridicità. Se il soggetto è dichiarato non punibile (io non sono d'accordo con la tesi sostenuta da De Carolis per cui la non punibilità significa che il fatto non costituisce reato) lo è per una valutazione soggettiva mentre la pronuncia con la formula: il fatto non costituisce reato, si fonda su una valutazione obiettiva. Le teorie relative alla dicotomia del reato e anche alla tricotomia del reato portano a considerare la non punibilità come un atteggiamento valutativo del soggetto; il soggetto non è punibile ma il fatto rimane un « fatto di reato » per dirla con termini che non condivido ma usati molto in dottrina. Io preferisco parlare di azione antigiuridica, cioè dell'elemento dell'antigiuridicità.

Di fronte alla non punibilità, siamo sempre dinanzi ad una azione che la dottrina tedesca chiama *unrecht* cioè una azione antigiuridica. Proprio perchè l'agente non è punibile, l'azione ha un contenuto antigiuridico.

Questa è la nostra valutazione e da qui la nostra opposizione a questa norma che nella sostanza liberalizza la droga sia pure dando la sensazione di limitare la non punibilità a piccoli fatti marginali, che marginali non sono, perchè si apre una incrinatura attraverso cui può passare anche una corazzata.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un articolo chiave e delicato del disegno di legge che stiamo discutendo perchè contrassegna il passaggio da un sistema indiscriminatamente repressivo al nuovo sistema curativo e rieducativo. Proponiamo l'emendamento 79.2 perchè riteniamo che la formulazione del secondo comma presentata dalla Commissione sia

oscura sotto un aspetto ed estremamente pericolosa sotto un altro.

Noi suggeriamo non di prevedere due ipotesi di non punibilità ma una sola ipotesi di non punibilità, quella cioè in cui si accerti da parte del pretore — articolo 97 che discuteremo in seguito — che il tossicodipendente possieda quantità di sostanze stupefacenti in circostanze che inducono ad escludere fondatamente che voglia farne commercio ad altri. Questa ci sembra una ipotesi di difficile accertamento ma oggettivamente effettuabile.

Il testo delle Commissioni prevede invece due ipotesi: la prima che il pretore accerti il possesso di modiche quantità di sostanze (questa ipotesi del possesso di modiche quantità è configurata nella presupposizione che il tossicodipendente che invece possieda una quantità non modica voglia perciò stesso commercialarla: ci possono però essere tossicopazienti che siano in possesso di non modiche quantità ma per farne uso del tutto personale ed essi non beneficerebbero della non punibilità); la seconda ipotesi prevista nel testo presentato dalla Commissione è ancora più pericolosa. Il testo della Commissione dice: « Chi abbia a qualsiasi titolo detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui abbia fatto uso esclusivamente personale ». Ora, qual è la seconda ipotesi? Non già quella per cui il tossicodipendente detenga una sia pur modica quantità di stupefacente, ma l'abbia adoperata, per cui non c'è più il corpo del reato, c'è solo da accertare se il presunto reo abbia adoperato la sostanza stupefacente. È una ipotesi, secondo me, che può aprire l'uscio ad una azione repressiva suscettibile di inique applicazioni.

Voi potete, amici della maggioranza, respingere il nostro emendamento; anzi, certamente lo respingerete, ma la formulazione da voi proposta è estremamente pericolosa. Mi auguro che quanto meno riflettiate sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 79. Noi difendiamo il nostro emendamento, ma avvertiamo che, nell'ipotesi in cui voi lo respingiate, rimarrebbe aperto il problema di una più chiara formulazione di questo secondo comma.

Mi pronuncerò poi, signor Presidente, sull'emendamento Nencioni e sull'emendamento De Carolis.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Signor Presidente, si tratta dell'articolo cardine di questa legge. Quindi si spiega il fatto che, sia pur brevemente, interveniamo.

Durante tutto il tormentato *iter* di questo provvedimento in Commissione era a tutti chiaro che volevamo depenalizzare l'uso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, chiarire ciò che la giurisprudenza non aveva mai chiarito circa l'uso terapeutico di queste sostanze e stabilire che non è mai punibile chi abbia fatto uso personale di esse. E questi sono i tre casi previsti dall'articolo 79.

Ci è stato contestato dall'esterno il fatto che eravamo stati addirittura restrittivi, che volevamo penalizzare la detenzione per uso personale, mentre era tutta una prospettiva di politica criminale che veniva a costruirsi su queste ipotesi di depenalizzazione. Queste tre ipotesi consentono, per altro, di recuperare il drogato e correggere una legislazione repressiva che ha fallito il suo scopo. Ci è stato però contestato che in questo modo e nelle forme usate con l'articolo 79 avremmo addirittura penalizzato comportamenti che prima erano depenalizzati. Non è così. Usare la parola detenzione voleva dire per noi usare una parola indicante la fase terminale di un qualsiasi ciclo. Ed è bene che ciò risulti chiaramente dai lavori preparatori affinché non vi siano dubbi interpretativi. La Commissione, la sottocommissione e tutto il Parlamento erano convinti che questa era l'interpretazione da dare a quella norma e ciò va riaffermato con forza perchè i nostri lavori preparatori costituiscono un fondamentale punto interpretativo di una legge che nella sua astrattezza e genericità potrà essere riconsiderata dall'interprete il quale però non potrà mai fare a meno del supporto interpretativo storico, e, quindi, dei

lavori parlamentari che costituiscono la sostanza vivificatrice della legge.

E veniamo agli emendamenti proposti dalle varie parti. Sono senz'altro favorevole a quelli proposti dai relatori che chiariscono ulteriormente che questo è il senso che si vuol dare a una nuova politica criminale che qui viene ad instaurarsi e che tiene conto di ciò che è sorto nel paese in questi giorni, si fa carico perfino di critiche che non avrebbero avuto ragione di essere, mosse ad un testo che era stato valutato con molta accuratezza.

Del pari devo essere non d'accordo con l'emendamento proposto dai colleghi di parte liberale.

Ovviamente la penalizzazione è estranea alla nostra concezione; vogliamo cambiare politica, pertanto non possiamo approvare quello che i fascisti stanno proponendo in questa Assemblea, ma dobbiamo sicuramente dire che anche l'emendamento dei senatori Valitutti, Premoli, Brosio e Bergamasco non risponde alle concezioni che volevamo affermare in questa materia. L'indice quantitativo, purtuttavia variabile, è legato ad un giudizio tecnico di volta in volta da farsi. Ed il giudizio che bisogna dare deve essere il più sicuro e certo e non è affidabile a interpretazioni che possono sorgere nella giurisprudenza quando a questi limiti quantitativi non si faccia affatto riferimento, mentre si fa riferimento ad un limite assolutamente insondabile, cioè al limite derivante da una valutazione inferiore.

Mi dispiace di dover essere io a dire queste cose, io che ho tentato abbastanza sinceramente in Commissione di far estendere un pochino i limiti della tolleranza verso un consumo individuale. Dico questo proprio perchè sono profondamente convinto che bisogna cambiare la strada della politica criminale seguita in questa materia; ma bisogna anche dire coerentemente che se riteniamo che quella causa, cioè l'uso personale, sia discriminante, purtuttavia non possiamo arrivare ai limiti che forse incautamente sono stati scelti dai colleghi di parte liberale.

C A V E Z Z A L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I . Vorrei dire che sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore perchè in un certo qual modo chiarisce e dissipa alcune preoccupazioni che l'articolo 79 poteva sollevare al punto da sollecitare alcune parti a presentare emendamenti esplicativi. Riconfermo la preoccupazione sollevata nel dibattito generale, affermando che non ci possiamo rimettere alla mera interpretazione giurisprudenziale perchè l'esperienza professionale ci ha detto come purtroppo, anche là dove la lettera della legge del 1954 non lo diceva, ci ha pensato il giudice a dare l'interpretazione che ha ritenuto di dover dare al di là delle pronunce della stessa Suprema Corte.

Pertanto siamo molto preoccupati per il fatto che anche la dizione dell'articolo 79 possa offrire interpretazioni che vadano al di là di quegli atti preparatori da cui risulta la volontà del legislatore, come giustamente rilevava il collega Petrella, e che sono fondamentali per indicare la volontà precisa ed inequivocabile dell'articolo stesso.

Credo che, però, l'emendamento presentato dal relatore sia, allo stato degli atti e della volontà espressa unanimemente dai vari componenti i Gruppi politici della Commissione, il testo più equilibrato ed idoneo. Infatti, dovendo ricercare l'*optimum* di una dizione letterale che possa soddisfare tutte le preoccupazioni per le interpretazioni equivocate, che purtroppo l'esperienza ci ha fornito, non abbiamo trovato una dizione migliore di quella offerta e che adesso il relatore ci completa. Volevo comunque significare che proprio in questi giorni alcune pronunce della magistratura si stanno già indirizzando alla chiara volontà espressa da questo Senato della Repubblica più che alla legge del 1954. Il che vuol dire che anche in quel campo dando credito e fiducia agli organi della giustizia può darsi che risolviamo il problema in modo più autentico senza le preoccupazioni e le riserve mentali del passato.

In sostanza riconfermo la mia adesione al testo del relatore ritenendo che allo stato degli atti possa rappresentare il meglio di quanto una dizione letterale possa offrire

all'interpretazione giuridica e ai giudici di merito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento presentato da me e dal collega Pittella preciso che esso non può assolutamente dar luogo a dubbi interpretativi nel senso che effettivamente deve risultare con estrema chiarezza che con questa norma si stabilisce una causa di giustificazione che investe non solo la detenzione pura e semplice ma evidentemente tutte quelle attività ad essa finalizzate e quindi che possano costituire gli antefatti rilevanti giuridicamente ai fini della applicazione della causa di giustificazione del comportamento indicato nell'emendamento all'articolo 79.

Esprimo di conseguenza parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 79.3 presentato dai senatori De Carolis e Pittella. A mio avviso l'emendamento sotto un certo aspetto poteva ritenersi anche superfluo giacchè la volontà espressa dall'intera Commissione è desumibile anche da una interpretazione razionale dell'articolo 79 e non poteva che condurre a ritenere ogni comportamento precedente alla detenzione indubbiamente non punibile in quanto assorbito nella detenzione. Se ne poteva anche fare a meno, dunque, però sono sorti dei dubbi in autorevoli giuristi e questo preoccupa; allora ben venga l'emendamento dei senatori De Carolis e Pittella i quali ormai in questo modo chiariscono ogni dubbio, cioè non solo non è punibile la detenzione ma non è punibile neanche l'acquisto, quando ancora non si detiene, sempre che si acquisti per detenere e consumare a fine terapeutico o non terapeutico secondo le ipotesi del primo e del secondo comma dell'articolo 79.

Non devo riprendere qui tutto il discorso già fatto in Commissione e stamattina in sede di replica in discussione generale. Rispetto le opinioni del senatore Nencioni come rispetto tutte le opinioni contrarie alla mia. Però in realtà tutta la legge è ispirata al principio della depenalizzazione dell'uso personale e non terapeutico di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Tutta la legge è finalizzata a questo: tende a far sì che il soggetto passivo della violenza subculturale si trasformi in soggetto attivo per la identificazione dei veri, autentici responsabili delle negatività che esistono nella nostra società e cioè i trafficanti. E che di depenalizzazione si tratti io non dubito. In effetti già stamattina dicevo che l'espressione « non punibile » è usata dal nostro codice sempre; sarà un bene o un male, questo è un altro discorso. Ma noi qui abbiamo usato l'espressione che il codice penale attualmente vigente usa per tutte queste situazioni. « Non è punibile » è usato dal codice penale in relazione alle situazioni di esclusione dell'antigiuridicità (articoli 50, 51, 52, eccetera); è usato per le situazioni di discolta (articolo 47 riguardante l'errore, il caso fortuito e la forza maggiore); è usato dal nostro codice per le situazioni di personale esclusione della pena (il figlio che ruba al padre, eccetera). Ora le situazioni dell'articolo 79 certamente non possono essere ricondotte a cause personali di esclusione della punibilità. Non credo che si vorrà fare una analogia tra le situazioni dell'articolo 79, primo e secondo comma, con la situazione del figlio di famiglia che ruba al padre. Certamente l'articolo 79 non può essere ricondotto a cause di discolta; non si tratta di esclusione del dolo, della colpa o della preterintenzione. Allora non resta che classificarlo nelle cause di esclusione dell'antigiuridicità. Quindi a mio avviso, e credo di tutta la Commissione, si tratta di situazioni nelle quali non sorge neppure l'antigiuridicità. Non resta nulla; non è *rechtwidrig*. Questo termine va usato e non l'*unrecht* perchè quest'ultimo i tedeschi lo usano per l'illecito in senso sostanziale e qui per la verità usano il termine *rechtwidrig*. Quindi per me qui non c'è l'antigiuridicità. Ora abbiamo effet-

tivamente depenalizzato come era nelle nostre intenzioni.

È chiaro dunque che, mentre sono favorevolissimo all'emendamento 79.3 del senatore De Carolis, pur rilevando che sarebbe sotto un certo aspetto superfluo, sono contrario al 79.1 del senatore Nencioni per le ragioni illustrate credo sufficientemente questa volta. Sono contrario anche al 79.2. È preferibile indubbiamente il criterio della modica quantità per uso personale non terapeutico adottato nel disegno di legge giacchè l'emendamento potrebbe far ritenere non punibile anche chi detiene una quantità non modica, dovendosi distinguere soltanto la finalità, di difficilissima prova. A questo punto io preferisco invece che esista la situazione di non punibilità per chi possiede o acquista modiche quantità e non per chi ne acquista rilevanti, anche se riconosco che il pensiero del senatore Valitutti è quello di rendere ancora non punibile questa persona quando quella grossa quantità debba essere usata soltanto per fini personali. Mi sembra quindi più opportuna la scelta fatta da noi della modica quantità. Ecco perchè sono contrario anche al 79.2.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . A proposito dell'emendamento De Carolis, devo dire che sono perfettamente d'accordo con il sottosegretario Dell'Andro nel ritenere che è superfluo. Però l'onorevole Dell'Andro, come fine giurista, mi insegna che nel linguaggio giuridico tutto ciò che è superfluo è rischioso. E c'è un rischio anche in questa superfluità, che è una sottigliezza del senatore De Carolis. È una sottigliezza perchè sostanzialmente l'emendamento, onorevole Dell'Andro, configura un atto di acquisto che sia disgiungibile dall'atto della detenzione. Secondo me è estremamente pericoloso. Avrei preferito il vecchio testo, il testo che anche lei preferiva. Non ho altro da aggiungere a proposito di questo emendamento.

Quanto all'emendamento Nencioni, devo dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che secondo me (naturalmente quello che penso è discutibile) ha torto il senatore Nencioni quando dice che questa è una legge liberalizzatrice. È una legge depenalizzante, ma non liberalizzatrice, nel senso cioè che escluda l'intervento. C'è un nuovo tipo di intervento che privilegia il fine rieducativo nei riguardi dei tossicodipendenti, però è sempre un intervento.

Non sono d'accordo con l'emendamento Nencioni in quanto, anche se in teoria questo emendamento non è depenalizzante, in pratica, senatore Nencioni, sarebbe molto più liberalizzante perchè basterebbe pagare l'ammenda. Infatti questo emendamento, senatore Nencioni, va considerato in relazione all'altro emendamento, che dovremo discutere e che anzi cade se cade questo, relativo all'articolo 97. Il senatore Nencioni coerentemente ha presentato un emendamento per la soppressione dell'articolo 97, cioè di tutta questa complessa procedura che il disegno di legge prevede. Non c'è liberalizzazione, senatore Nencioni, perchè prima di tutto c'è la denuncia al pretore; in secondo luogo c'è l'accertamento peritale ordinato dal pretore; in terzo luogo c'è la pronuncia del giudice, che può ravvisare la non punibilità; però anche in questa ipotesi il pretore deve trasmettere gli atti al tribunale, che deve indagare e può giungere alla conclusione di ordinare la cura.

Dov'è, quindi, la liberalizzazione? C'è un nuovo tipo di intervento che è caratterizzato dalla sua finalità educativa, ma c'è un intervento. Invece l'emendamento proposto dal senatore Nencioni farebbe molto comodo ai consumatori, specialmente se ricchi, se danarosi: pagherebbero l'ammenda e tutto finirebbe lì.

Ecco la ragione per cui, pur con le riserve che ho già manifestato (e mi dispiace che non si siano potute discutere più a lungo), sono favorevole assai di più alla disciplina predisposta dal testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di vo-

to, metto ai voti l'emendamento 79.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, nel testo modificato dai proponenti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Ritiro l'emendamento 79.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 79 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 80.

*(Misure di sicurezza  
nei confronti dello straniero)*

Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 secondo e terzo comma, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.

(È approvato).

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

#### Art. 81.

(Obbligo di testimoniare)

In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'articolo 79, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 81 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

81.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-  
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-  
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-  
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-  
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,  
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,  
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,  
TANUCCI NANNINI

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 81. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

#### Art. 82.

(Mandato di cattura)

Per i delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, è obbligatorio il mandato di cattura.

(È approvato).

#### Art. 83.

(Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 91.

Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

(È approvato).

## TITOLO IX

### INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

#### Art. 84.

(Comitato di studio, programmazione e ricerca)

Il provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio scolastico provinciale, deve istitu-



re un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(È approvato).

Art. 85.

(Corsi di studio per insegnanti)

Il provveditore agli studi organizza, d'intesa con il Consiglio provinciale scolastico, corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ai fini di cui al precedente articolo.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 85 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio provinciale scolastico e sentito il Comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

85.1

VALITUTTI, PREMOLI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Vorrei limitarmi a dire che tanto l'emendamento 85.1 quanto l'emendamento 86.1 si illustrano da sé. Desidero solo sottoporli all'attenzione dell'Assemblea ed a quella del relatore perchè essi non modificano la sostanza del testo della Commissione ma solo la chiariscono.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , relatore. Il parere è favorevole perchè effettivamente si tratta di una migliore formulazione.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senz'altro favorevole in quanto è utile ascoltare il parere del comitato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 85.1, presentato dai senatori Valitutti e Premoli, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 86. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

Art. 86.

(Lezioni per genitori)

Allo scopo di responsabilizzare le famiglie ed ottenerne la collaborazione, il Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze, a carattere di informazione e istruzione per i genitori degli alunni.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 86.

B A L B O , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Consiglio di Istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e sull'azione educativa intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze ».

86.1

VALITUTTI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . L'emendamento è già stato illustrato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su di esso.

D E C A R O L I S , *relatore*. Il parere è favorevole.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 86.1, presentato dai senatori Valitutti e Premoli, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 87.

*(Informazione, istruzione ed educazione dei giovani)*

Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il Consiglio di istituto, previa autorizzazione del Consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione dei giovani, sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attività di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.

*(È approvato).*

#### Art. 88.

*(Lezioni per giovani durante il servizio militare)*

Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi uffi-

ciali e sottufficiali cicli di lezioni per informare ed educare i giovani sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva.

Per le lezioni di cui al comma precedente i Comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.

*(È approvato).*

### TITOLO X

#### CENTRI MEDICI E DI ASSISTENZA SOCIALE

#### Art. 89.

*(Organi regionali e locali. Finalità del loro intervento)*

La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella Regione.

In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le Regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attività curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le Regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.

Ai fini sopra indicati in ogni Regione sono costituiti i seguenti organi:

1) un Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonché di raccolta dei dati statistici;

2) uno o più centri medici e di assistenza sociali, costituiti secondo le necessità locali, aventi come loro finalità:

a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;

b) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari controlli sull'attività dei presidi sanitari;

c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti.

L'istituzione del Comitato regionale e dei centri innanzi indicati, può essere inquadrata dalle Regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 89.

**BALBO, Segretario:**

*Al terzo comma n. 2), lettera b), dopo la parola: « necessari », inserire le altre: « interventi e ».*

89.1

**DE CAROLIS, PITTELLA**

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 89.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 89 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 90. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

**Art. 90.**

*(Comitato regionale  
per la prevenzione delle tossicodipendenze)*

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalità per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.

I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.

Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e può, anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.

Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, un'ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 100.

Il comitato può inoltre richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Ai componenti del comitato non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

« Fanno anche parte del comitato gli ufficiali sanitari dei capoluoghi delle province comprese nel territorio della Regione, i medici provinciali delle stesse province, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, un ispettore di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 100 ».

90.1 VALITUTTI, PREMOLI

*Al quinto comma sopprimere la parola: « inoltre ».*

90.2 VALITUTTI, PREMOLI

*Sopprimere l'ultimo comma.*

90.3 VALITUTTI, PREMOLI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . L'emendamento 90.1 riguarda il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Anzitutto proponiamo che la norma in esso contenuta a modifica del comma quarto dell'articolo 90 nella formulazione della Commissione venga inserita subito dopo il primo comma per ragioni di attinenza dato che riguarda la composizione del comitato. C'è poi una modifica sostanziale perchè con l'emendamento pro-

poniamo che facciano parte del comitato stesso anche elementi più qualificati e cioè gli ufficiali sanitari dei capoluoghi delle province comprese nel territorio della regione e i medici provinciali delle stesse province.

Per quanto riguarda l'emendamento 90.2, esso investe una questione molto semplice e modesta perchè il nostro emendamento si limita a proporre la soppressione di una parola che assolutamente non è necessaria: « inoltre »; infatti l'emendamento è al comma quinto: « il comitato può inoltre richiedere », ma siccome non c'è prima la previsione di un'altra richiesta, quell'« inoltre » è davvero superfluo. Il terzo emendamento, il 90.3, è viceversa un emendamento sostanziale. Noi, signor Presidente, proponiamo — e lo dico con un senso di rammarico — di abolire l'ultimo comma dell'articolo 90 che ci sembra lodevolmente moralistico, ma del tutto inidoneo a vitalizzare questo organo che si vuol creare. Io appartengo a quei non molti italiani della mia età che ricordano con nostalgia una certa tradizione di servizio sociale gratuito e volontario nel nostro paese. Per quello che posso io ancora cerco di essere fedele a quella tradizione, però, quando leggo l'ultimo comma dell'articolo 90 che stabilisce che non si devono prevedere gettoni di presenza per i componenti del comitato, sia pure con vivissimo rammarico mi preoccupo. Siccome io vorrei che il comitato fosse funzionale, prevedo che se questa norma veramente sarà approvata noi condanneremo il comitato a riunirsi con pochissimi membri. Lo dico con sincero rammarico, perchè i miei ideali e anche il mio costume di vita mi inducono ad aderire alla norma. Però lealmente devo dire ai colleghi che, se la norma sarà approvata, il comitato avrà una vita quanto meno precaria e difficile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S , relatore. La Commissione è contraria agli emendamenti 90.1 e 90.3 e favorevole all'emendamento 90.2.

**D E L L ' A N D R O**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 90.1, anche se ci rendiamo conto delle ragioni addotte dal senatore Valitutti; sotto un certo aspetto sarebbe anche utile riunire in questo comitato gli ufficiali sanitari, i medici provinciali, un funzionario degli organi periferici del ministero della pubblica istruzione, un funzionario delle forze di polizia addette alla repressione dei reati, un ispettore di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni eccetera; però in questo caso il comitato diventerebbe così pletorico che non so davvero come potrebbe funzionare. Per queste ragioni non sono quindi favorevole; è bene lasciare il testo che attribuisce al consiglio regionale di stabilire il numero dei componenti e quindi le persone che devono far parte del comitato stesso. Sono favorevole indubbiamente al 90.2 in quanto quell'« inoltre » del quinto comma non ha senso, e si tratta quindi di un emendamento formale.

Sono contrario al 90.3 in quanto ritengo che la natura dell'incarico debba essere gratuita.

Comprendo le ragioni addotte dal senatore Valitutti, ma credo si debba insistere su questo punto: all'inizio può darsi che non si funzioni, ma a lungo andare questa norma potrà anche essere determinativa di un costume.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 90.1, presentato dai senatori Valitutti e Premoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 90.2, presentato dai senatori Valitutti e Premoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**V A L I T U T T I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**V A L I T U T T I**. Ritiro l'emendamento 90.3.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'articolo 90 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 91. Se ne dia lettura.

**B A L B O**, *Segretario*:

Art. 91.

*(Centri medici e di assistenza sociale)*

Il Consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessità, l'istituzione di uno o più centri medici e di assistenza sociale.

Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, è attuato dalla Giunta regionale. La Giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al Consiglio la necessità di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.

I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.

Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potestà, ovvero da parte di autorità di polizia, il centro opera gli interventi immediati necessari e indirizza colui che è bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.

L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari né costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalità degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operati autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

*Al quarto comma sostituire la parola: « opera », con l'altra: « compie ».*

91.1 **DE CAROLIS, PITTELLA**

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è favorevole all'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 91.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 91 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

**Art. 92.**

*(Assistenti volontari)*

I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee

all'assistenza e all'educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.

*(È approvato).*

**Art. 93.**

*(Enti ausiliari)*

Il Consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 89 e 90, può concedere l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 89 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessità, senza scopo di lucro.

Il Consiglio regionale, accertata l'idoneità dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della sanità con proprio decreto.

L'attività delle associazioni, degli enti ed istituzioni di cui ai commi precedenti è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione nella materia.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 93.

**B A L B O , Segretario:**

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« L'attività che associazioni, enti ed istituzioni esplicano in esecuzione delle convenzioni di cui al precedente comma, è sot-

toposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione nella materia ».

93.1 VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO,  
BERGAMASCO

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Non ho che da raccomandare questo emendamento alla benevola attenzione del relatore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE CAROLIS, *relatore*. La Commissione è favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sembra opportuno precisare che le funzioni di indirizzo e controllo sugli enti indicati nelle attribuzioni delle regioni sono limitate all'attività svolta dagli enti stessi in esecuzione delle convenzioni menzionate al secondo comma. Siccome l'emendamento può essere opportuno, esprimo parere favorevole.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Voglio motivare perchè non possiamo aderire a questa proposta. Che valgano delle norme di controllo in regime di convenzione, la stessa convenzione le stabilirà; che tuttavia si eserciti una generale responsabilità pubblica di controllo indipendentemente dall'esistenza di una situazione di convenzione, secondo me è indispensabile. Per elaborare questa norma in Commissione partimmo dall'esigenza di una forma generalizzata di

controllo pubblico, salve poi le specifiche situazioni di convenzione.

DE CAROLIS, *relatore*. C'è però la concessione dell'esercizio che limita il problema.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. L'autorizzazione è un momento; il controllo e la verifica dell'esercizio dell'attività è altro momento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 93.1, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 93 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 94. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

## TITOLO XI

### INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

#### Art. 94.

*(Cura volontaria e anonimato)*

Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui

all'articolo 89 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 91.

Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 89.

Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 89 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

*Nella rubrica, sopprimere le parole: « e anonimato ».*

94. 1        **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI**  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Al primo comma, seconda riga, dopo la parola: « psicotrope », sostituire la parola: « può » con l'altra: « deve ».*

94. 3        **VALITUTTI, PREMOLI, BROSTO, BERGAMASCO**

*Sopprimere il terzo e quarto comma.*

94. 2        **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI**  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

**N E N C I O N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, ci siamo dichiarati contrari al cosiddetto anonimato anche perchè è una mera finzione della legge: infatti chi si presenta in clinica per la cura, si presenta con il suo volto, non con la maschera e con il naso finto, con la barba e i baffi. L'anonimato non ha senso

nella realtà, seppure può avere un senso dal punto di vista normativo.

Comunque, onorevoli colleghi, ritiriamo gli emendamenti 94. 1, 94. 2, 95. 1, 95. 2, 97. 1 e 98. 1.

**V A L I T U T T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V A L I T U T T I .** Signor Presidente, l'articolo 94 al primo comma dice testualmente:



« Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e a interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali ». Proponiamo di dire, anzichè « può », « deve », non per quella brama repressiva che persino l'amico Petrella qualche volta è tentato di rimproverarci (condivido perfettamente il suo pensiero su questa legge), ma per una ragione di lealtà intellettuale, cioè perchè la legge stabilisce una disciplina imperativa della cura in certe circostanze e con certe garanzie. Ora, se la legge stabilisce la disciplina imperativa della cura, allora bisogna dire « deve », non « può ». È vero che la Commissione ha predisposto norme, che ritengo sagge, che hanno salvaguardato il diritto del paziente di scegliersi il medico, di sottoporsi volontariamente alla cura, ma abbiamo previsto l'ipotesi — e questo è importante sotto il profilo normativo — per cui, ad onta del rifiuto del tossicodipendente di sottoporsi alla cura, interviene l'autorità giudiziaria di concerto con l'autorità sanitaria competente per imporre la cura stessa.

Allora, se questa è la legge, per quale ragione dobbiamo dire « può »? È una parola ipocrita, per cui ritengo che dovremmo correggere il testo, come propone il nostro emendamento, per non commettere questo atto di ipocrisia. Questa è la ragione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** Abbiamo adottato quella formulazione perchè ci siamo sempre preoccupati di facilitare l'avvicinamento del drogato alle strutture di recupero. Questa facoltà di rivolgersi a queste strutture, assieme al diritto all'anonimato, acquista un rilievo notevole nello spirito e nel quadro generale della legge. Sono quindi contrario all'emendamento del senatore Valitutti.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo è contrario all'emendamento. La modifica proposta è contraria allo spirito del disegno di legge. Che poi alla fine, esperiti tutti gli altri tentativi, sia l'autorità giudiziaria a provvedere, è un altro discorso, ma obbligare in anticipo il drogato a sottoporsi alla cura, mi pare sia contro lo spirito del disegno di legge. Esprimo quindi parere contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 94.3, presentato dal senatore Valitutti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 94. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 95. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

Art. 95.

(*Obblighi di segnalazione*)

L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 89. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Ove la persona dichiara di non volersi sottoporre a cura volontaria, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 89 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

L'obbligo di segnalazione previsto dal secondo comma del presente articolo fa carico altresì agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a co-

noscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dall'articolo 79, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 89 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza.

Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 89 per gli adempimenti di competenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Al primo comma, sopprimere le parole: « conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente ».*

95.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei cen-

tri previsti dall'articolo 89 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza ».

95.3

DE CAROLIS, PITTELLA

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 89 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

95.4

VALITUTTI, PREMOLI, BROSI, BERGAMASCO

*Sopprimere il quarto comma.*

95.2

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . Ricordo che gli emendamenti 95.1 e 95.2, presentati dal senatore Nencioni e da altri senatori, sono stati ritirati.

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , relatore. Con l'emendamento 95.3 abbiamo previsto l'interruzione volontaria della cura che era stata omessa nella formulazione dell'articolo 95.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, il nostro emendamento 95.4 è identico all'emen-

damento 95.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Pertanto, qualora l'emendamento 95.3 sia approvato, è da ritenersi assorbito l'emendamento 95.4.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**D E L L ' A N D R O ,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento 95.3.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento 95.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 95.4 è assorbito.

Metto ai voti l'articolo 95 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B A L B O ,** *Segretario:*

Art. 96.

*(Interventi nei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria)*

Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 95 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto il centro segnala il fatto al pretore. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.

Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

*(È approvato).*

Art. 97.

*(Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'articolo 79)*

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 79 ne fanno rapporto al pretore.

Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità previste dai primi due commi del predetto articolo. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore.

Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere; altrimenti trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

**P R E S I D E N T E .** Sull'articolo 97 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**B A L B O ,** *Segretario:*

*Sopprimere l'articolo.*

97.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Al secondo comma dopo le parole: « predetto articolo », inserire le altre: « e perchè esprima il suo parere sui trattamenti sani-*

tari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. ».

97.3

DE CAROLIS, PITTELLA

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

« Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara con decreto di non doversi promuovere l'azione penale; altrimenti trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

Il pretore, ove pronunci decreto ai sensi del comma precedente, deve informarne il procuratore della Repubblica, il quale può richiedere gli atti e promuovere l'azione penale ».

97.5

IL GOVERNO

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

« Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere.

In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente ».

97.4

DE CAROLIS, PITTELLA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Il pretore nell'ipotesi in cui dichiara la non punibilità dei detentori di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma secondo dell'articolo 79 e non ravvisi i motivi d'urgenza per i provvedimenti previsti dall'articolo 98 ha l'obbligo di segnalare immediatamente gli stessi detentori al più vicino dei centri previsti dall'articolo 89 ».

97.2

VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO,  
BERGAMASCO

PRESIDENTE. Ricordo che lo emendamento 97.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è stato ritirato.

DE CAROLIS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, relatore. L'emendamento 97.4, nell'eventualità che venga ap-

provato l'emendamento 97.5 presentato dal Governo, resterebbe assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 97.3, oltre alla funzione attribuita al perito, nominato dal pretore, di accertare se trattasi di modica quantità, secondo i criteri della tossicità e della condizione del soggetto, poiché il pretore potrebbe adottare, qualora sussistano la necessità e l'urgenza, quei provvedimenti che sono di competenza delle sezioni specializzate nei successivi articoli, è sembrato giusto aggiungere che il perito esprima un parere su quei trattamenti sanitari ed assistenziali che potrebbero essere disposti dal pretore, anche sotto forma di provvedimenti provvisori ed urgenti.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Se l'emendamento 97.5 passa, non dirò che diventa superfluo, ma si giustifica assai meno il nostro emendamento 97.2, per cui lo ritiro, sempre nell'ipotesi, molto prevedibile, che l'emendamento del Governo venga approvato.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'emendamento 97.5, presentato dal Governo, è ispirato dall'esigenza di prevedere un rimedio avverso il provvedimento con cui il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, di cui all'articolo 79, dichiara di non doversi procedere. Con la disposizione in esame, invero, il pretore viene investito della cognizione di un'ipotesi di reato che esorbita dalla sua competenza al limitato fine di accertare la sussistenza di una delle predette cause di non punibilità. Ma anche è da ammettere l'anomalia, peraltro ampiamente giustificata, che deriva da una ripartizione della competenza *secundum eventum*; deve tuttavia essere assicurato il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio

dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione.

A tale scopo, con la modifica che si propone, è attribuito al Procuratore della Repubblica un potere analogo a quello previsto dall'articolo 74, ultimo comma, del codice di procedura penale nel cui schema viene ricondotto anche il provvedimento emesso dal pretore.

C A V E Z Z A L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I . Mi voglio soprattutto riferire all'emendamento del relatore De Carolis perchè mi sembra estremamente appropriato in quanto risolve alcune preoccupazioni che mi pare sono nate da più parti — ed io stesso mi sono permesso di rilevarle — sulla connessione tra l'articolo 97 e le procedure previste dall'articolo 98 in materia di competenza del pretore. Evidentemente dalla connessione dei due testi poteva venire annullata in pratica tutta una serie di garanzie come l'anonimato, la cura volontaria ed altre che costituivano la controfaccia del principio accolto della depenalizzazione.

A me sembra quindi che l'aver acconsentito che nella procedura di accertamento del pretore si esiga che il sanitario, l'esperto possa esprimere questo parere per le cure sanitarie, indiscutibilmente completi il provvedimento ed elimini una serie di preoccupazioni che altrimenti emergevano in modo evidente.

Mi pronuncio perciò a favore dell'emendamento del relatore.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Voglio ricordare al sottosegretario Dell'Andro una fase della discussione che si svolse nelle Commissioni riunite, in cui egli ebbe parte attiva allorché ci chiese di omettere due parole: « con ordinanza ». Adesso vorrei richiamare la me-

morìa del sottosegretario Dell'Andro su questa particolarità. Il sistema che viene scelto nell'emendamento governativo è quello dell'archiviazione e dell'ordine di procedere; quindi ricalca ciò che è stabilito nell'articolo 74 del codice di procedura penale attualmente vigente, senza tener conto del fatto che nell'articolo 74 l'ordine di procedere dato al pretore ha riguardo a procedimenti di competenza pretorile, mentre qui l'ordine di procedere non avrebbe alcun senso perchè si tratta di procedimenti che sono di competenza del tribunale tutti, quasi nessuno escluso, perchè o c'è la modica quantità e il fatto non è punibile, oppure c'è lo spaccio e la detenzione illegittima che rientrano in sanzioni severe certamente sfuggenti alla disciplina del giudizio pretorile.

Quindi molto più coerente anche dal punto di vista delle tutele giuridiche e procedurali è la proposta fatta dai relatori che nel caso in cui vi sia una causa di non punibilità il giudice dichiari... eccetera. Ma come lo dichiara? Con una sentenza che è un provvedimento soggetto all'impugnazione del procuratore della Repubblica; non è un provvedimento che è e si siede su se stesso. È un provvedimento che è soggetto al necessario controllo della procura della Repubblica che lo impugna davanti al giudice istruttore che è giudice di secondo grado rispetto alle sentenze di non doversi procedere per questa causa fatta dal pretore.

Ma c'è ancora di più perchè questa è una fase del procedimento indubbiamente originale (e certamente non può essere addossata a noi la colpa di questa originalità) ma che comunque ha una sua coerenza; si dice: in caso contrario trasmette gli atti alla Procura della Repubblica; e perchè vengono trasmessi? Perchè il procuratore della Repubblica ne faccia oggetto di sua lettura serotina? No, vengono trasmessi perchè proceda penalmente. Quindi o c'è una sentenza che è soggetta all'impugnazione oppure c'è una trasmissione degli atti che prelude all'inizio non eludibile dell'azione penale. E allora perchè andare a fare un ordine di procedimento al pretore per un reato di competenza del tribunale se non addirittura della corte

485ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1975

d'assise? Ci siamo resi conto allora dell'inutilità di prevedere dei meccanismi organizzati sul tipo dell'archiviazione quando avevamo qui pronto il procedimento che consentiva addirittura nella piena garanzia delle forme legali e procedurali l'impugnazione debita. Quindi siamo favorevoli al testo dei relatori e contrari, perchè veramente non riusciamo a ravvisarne il senso, all'emendamento del Governo.

**DELL'ANDRO**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DELL'ANDRO**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ritira l'emendamento.

**VALITUTTI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALITUTTI**. Per quanto riguarda il mio emendamento, che ho ritirato, vorrei un chiarimento dal relatore e dal Sottosegretario.

L'emendamento che avevo presentato, signor Presidente, voleva salvaguardare l'esigenza di rendere comunque noto all'organo sanitario, che in questo caso è il centro medico di assistenza, il caso del tossico paziente non dichiarato punibile ma tuttavia esistente. Ora, vorrei che l'onorevole relatore mi chiarisse se nella connessione delle norme che abbiamo già approvato questo problema è risolto.

**DE CAROLIS**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE CAROLIS**, *relatore*. Insisto sugli emendamenti 97.3 e 97.4.

Rassicuro poi il senatore Valitutti che tutti gli atti in base all'articolo 98 vengono trasmessi al tribunale competente, cioè alle sezioni specializzate previste dall'articolo 99

e dall'articolo 100. Poi, nell'articolo 99, al terzo comma, l'autorità giudiziaria, cioè la sezione specializzata del tribunale sente in ogni caso l'interessato e il competente centro medico di assistenza sociale per adottare i provvedimenti. Quindi questo centro medico viene portato a conoscenza della situazione e di conseguenza, su disposizione del tribunale, può adottare i provvedimenti di sua competenza.

**PRESIDENTE**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**DELL'ANDRO**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 97.3, in quanto è giusto che si esprima il parere sui trattamenti sanitari, e 97.4, che sostanzialmente ricalca l'emendamento governativo 97.5, già ritirato.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 97.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 97.4, presentato dai senatori De Carolis e Pittella e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 97 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 98. Se ne dia lettura.

**BALBO**, *Segretario*:

Art. 98.

(*Provvedimenti d'urgenza del pretore*)

Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95, 96 e 97, sentito l'interessato, e assunte se necessario le opportune infor-

mazioni, può adottare in via d'urgenza con decreto motivato i provvedimenti indicati nei successivi articoli e in ogni caso trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale competente.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

Il Tribunale può modificare o revocare il decreto pretorile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario:*

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96, nonché nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 99 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al Tribunale competente ».

98.2

DE CAROLIS, PITTELLA

*Al primo comma, sopprimere le parole: « e 97 ».*

98.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Al terzo comma sostituire la parola: « pretorile », con le altre: « del pretore ».*

98.3

DE CAROLIS, PITTELLA

P R E S I D E N T E . Ricordo che l'emendamento 98.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è stato ritirato.

D E C A R O L I S , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore.* Gli emendamenti 98.2 e 98.3 contengono una migliore formulazione dell'attuale articolo 98. Innanzitutto viene escluso il riferimento all'articolo 97, che è assolutamente pleonastico. Poi si consente al pretore di adottare i provvedimenti di urgenza quando riceva le segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 e quando dichiara di non doversi procedere avendo accertato la causa di non punibilità, prevista dall'articolo 79.

Si aggiunge altresì che il decreto deve essere motivato sia per quanto concerne la necessità dei provvedimenti, sia per quanto riguarda l'urgenza dei provvedimenti stessi. Non sussistendo la necessità o non sussistendo l'urgenza, gli atti dovrebbero essere comunque trasmessi al tribunale competente, che poi potrebbe adottare in via normale e non in via provvisoria e di urgenza, e quindi in via definitiva, i provvedimenti relativi.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Signor Presidente, debbo segnalare al relatore, per la sua memoria, e agli altri colleghi che hanno seguito in Commissione questo lavoro che a questo punto è saltato via, forse per un errore di stampa, un riferimento, cioè il riferimento al secondo comma dell'articolo 99. L'articolo 99 è quello che prevede gli interventi del tribunale e dice che possono essere richiesti anche su segnalazione del coniuge, del padre e di altri parenti; cioè si tratta di interventi d'urgenza che possono essere richiesti parallelamente, così come al tribunale, anche al pretore.

Infatti il vecchio testo della norma, di cui ho perfetta conoscenza, faceva menzione non soltanto dell'articolo 97, ma anche del secondo comma dell'articolo 99, proprio perchè il provvedimento di urgenza — mi dispiace

di dover sollevare una questione del genere; se volete la possiamo ritenere inclusa — ...

DE CAROLIS, *relatore*. Sì, è inclusa, perchè è una facoltà del coniuge, dei figli, dei prossimi congiunti. L'abbiamo considerata espressamente nel secondo comma dell'articolo 99, ma è evidente che, come abbiamo previsto che i prossimi congiunti possano segnalare al centro medico questi casi...

PETRELLA. Allora deve risultare chiaro dai lavori preparatori che questa possibilità esiste anche nei confronti del pretore. Rimane tuttavia il fatto di una imprecisione di cui non so rendermi esattamente conto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 98.2. Indubbiamente va eliminato il riferimento all'articolo 97, ma va ricordato che il pretore deve procedere anche nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 97. Non troverei alcuna difficoltà ad aggiungere anche la ipotesi dell'articolo 99, comma secondo. Se vi fosse aggiunto non sarebbe male, anzi sarebbe un chiarimento utilissimo. Perchè dunque dovrebbe risultare solo dai lavori preparatori? Vorrei pertanto pregare l'onorevole relatore di modificare con un subemendamento il suo emendamento.

DE CAROLIS, *relatore*. Ma non si può dire che riceve la segnalazione di cui al secondo comma dell'articolo 99 perchè in questo caso sarebbe la segnalazione al tribunale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Però in questo modo il pretore non dovrebbe poter provvedere. Mi sembra che potrebbero sorgere dei dubbi.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. La questione forse era mal formulata nell'articolo della Commissione, comunque si trattava di attribuire al pretore la stessa competenza che in via normale spetta al tribunale. Il fare riferimento alla possibilità di istanza che si ha verso il tribunale, riferendola *tout court* al pretore quando ha un motivo per provvedere d'urgenza, non è un errore di grammatica anzi tutt'altro. Semmai può essere una questione di estetica giuridica e, francamente, in una legge di 106 articoli, fare una questione di estetica, quando possiamo senz'altro introdurre un chiarimento utile, non ritengo che sia molto importante. Mi pare quindi che, se l'Assemblea è d'accordo, il suggerimento del Sottosegretario possa essere accolto.

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 98 e i relativi emendamenti siano momentaneamente accantonati.

PRESIDENTE. D'accordo, resta accantonato l'articolo 98 con gli emendamenti ad esso proposti.

Passiamo all'esame dell'articolo 99. Se ne dia lettura.

BALBO, *Segretario*:

Art. 99.

(*Interventi del Tribunale*)

La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità giudiziaria.

La stessa segnalazione può essere fatta dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi,



dai prossimi congiunti della persona da assistere.

L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali. In ogni caso l'autorità giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 89, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce periodicamente all'autorità giudiziaria.

L'affidamento è disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale, e non può superare, salvo casi di assoluta necessità, diciotto mesi.

Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorità giudiziaria può disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni più di cure e di assistenza.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Al terzo comma dopo le parole: « cure ambulatoriali », inserire le altre: « o domiciliari. ».*

99.1 **DE CAROLIS, PITTELLA**

*Al terzo comma dopo le parole: « periodicamente all'autorità giudiziaria », aggiungere l'altra: « medesima ».*

99.2 **DE CAROLIS, PITTELLA**

**DE CAROLIS, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CAROLIS, relatore.** L'emendamento 99.1 prevede la cura domiciliare oltre quella ambulatoriale e mi pare che ciò sia utile.

L'emendamento 99.2 è puramente formale.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Parere favorevole ad entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 99.1, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 99.2, presentato dai senatori De Carolis e Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 99 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 100. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

Art. 100.

*(Competenza e forma del procedimento)*

Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.

La sezione specializzata è composta da un consigliere di corte di appello che la pre-

siede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura.

I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dal giudice competente per il reclamo.

I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalità indicate nel secondo comma.

Contro i decreti pronunciati in grado di appello è proponibile ricorso alla corte di cassazione per violazione di legge.

L'interessato può farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici.

Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**B A L B O ,** Segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole da: « specializzata del Tribunale » fino alla fine del comma, con le altre: « del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza della persona da assistere, sezione integrata da due esperti designati dal Presidente della Corte d'appello ».*

100.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI**  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Sopprimere il secondo comma.*

100.2 **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI**  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Al quarto comma, sostituire le parole da: « specializzata della Corte d'Appello », fino alla fine, con le seguenti: « della Corte d'appello integrata con due esperti designati dal Presidente della Corte d'appello ».*

100.3 **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI**  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

« Le decisioni della sezione civile specializzata del Tribunale e della sezione civile specializzata della Corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente ».

100.4 **IL GOVERNO**

**NENCIONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Onorevoli colleghi, gli emendamenti che seguono, contrariamente alla filosofia del disegno di legge, vorrebbero non far ricorso a sezioni specializzate nel senso tecnico della parola sia del tribunale sia della corte d'appello e propongono di sostituire le sezioni specializzate del tribunale con il tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza

della persona da assistere, sezione integrata da due esperti designati dal presidente della corte d'appello. Di conseguenza si potrebbe sopprimere il secondo comma. La stessa integrazione dovrebbe essere effettuata per la corte d'appello.

La ragione di questi emendamenti sta nella pratica che purtroppo, data l'età, abbiamo di organi giudiziari che fanno vedere con contrarietà sezioni specializzate anche perchè le sedi giudiziarie scoppiano per i molti organi che le compongono e per le sezioni specializzate che si moltiplicano. Che bisogno c'è di creare una sezione specializzata quando è possibile integrare una sezione ordinaria del tribunale e della corte d'appello sul sistema del tribunale per i minorenni con due esperti che facciano parte del collegio? Pertanto, nella sostanza resterebbe una sezione specializzata per la presenza di due esperti, nella forma è una sezione ordinaria del tribunale e della corte d'appello. Mi sembra che sia veramente più utile, più funzionale e più organico concepire la sezione ordinaria che è una sezione specializzata per la materia. Pertanto io pregherei di considerare benevolmente questi tre emendamenti. Nel caso che gli emendamenti non fossero accolti sarebbe precluso il 105. 1.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per l'emendamento 100. 4, poichè le sezioni specializzate sono formate da un numero pari di componenti, il Governo ritiene necessario disciplinare l'ipotesi in cui si equivalgano i voti favorevoli e quelli contrari al ricovero disponendosi che prevalga in tale ipotesi il voto espresso dal presidente della sezione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE CAROLIS, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario agli emendamenti

100. 1, 100. 2, 100. 3 e parere favorevole all'emendamento 100. 4. In realtà nella logica e nella filosofia di questa legge è preferibile prevedere una sezione specializzata piuttosto che una pura e semplice integrazione di una sezione ordinaria. Il relatore rileva altresì che con la integrazione vi sarebbe anche una modifica della composizione per quanto concerne il numero; il relatore aveva delle perplessità in ordine all'esistenza del numero pari, qualora non si determinasse una maggioranza, ma l'emendamento presentato dal Governo dispone la prevalenza del voto del presidente, per cui queste perplessità vengono a cadere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario al 100. 1, giacchè si tratta proprio di istituire delle sezioni specializzate e conseguentemente è contrario al 100. 2 perchè il comma che si dovrebbe sopprimere è diretto proprio ad evitare eventuali incertezze; è contrario al 100. 3 per la ragione indicata innanzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 100. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Pertanto gli emendamenti 100. 2 e 100. 3 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 100. 4 del Governo.

PETRELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Signor Presidente, mi sono meravigliato non tanto per gli emendamenti presentati dal senatore Nencioni e da altri che ignorano che esiste la Costituzione della Repubblica e che quindi questa composizione delle sezioni specializzate è di competenza del Consiglio superiore della magistratura, quanto per l'emendamento del Gover-

no che riguarda il modo di formarsi della volontà del collegio giudicante.

Onorevole Sottosegretario, voteremo questo emendamento ma volevo richiamare alla sua attenzione il fatto che in un giudizio che deve essere prevalentemente tecnico, in cui la funzione dell'autorità giudiziaria è quella di pura e semplice garanzia della libertà nel difficile equilibrio tra libertà e necessità sociale, la prevalenza del voto presidenziale non è una garanzia! Tutt'altro! Le norme che regolano la formazione della volontà collegiale sono scritte nel codice di procedura civile. Si arriva anche in questo sistema ad una certa prevalenza della volontà presidenziale — sono stato presidente di collegio per molti anni e so queste cose — ma mi è ostico vedere l'importanza, anzi l'essenza dell'incidere di un emendamento governativo in questa materia.

In verità abbiamo turbato due volte l'equilibrio di questa legge: innanzitutto non inserendo un numero di tecnici sufficientemente ampio nei collegi giudicanti (erano tre, nel nostro progetto, e su suo suggerimento, onorevole sottosegretario Dell'Andro, divennero due); adesso introduciamo la prevalenza del voto presidenziale (mi lasci fare questo appunto ad una legge che, peraltro, io apprezzo nelle sue strutture fondamentali): quindi tradiamo due volte — e senza ragione plausibile — l'originario progetto delle Commissioni riunite, il progetto unitario, da nessuno contrastato!

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 100.4, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 100 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 101. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

## TITOLO XII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 101.

*(Norme finanziarie)*

Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La Regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge nelle misure complessive, rispettivamente, di lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro della sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna Regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del Consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali sulla

485<sup>a</sup> SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 SETTEMBRE 1975

attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse alla applicazione della presente legge.

All'onere di lire 4.400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 101.

**BALBO, Segretario:**

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge; per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, 100 milioni e 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni ».

*Conseguentemente sostituire il penultimo comma con il seguente:*

« All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per lo esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo

6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976 ».

101.1

IL GOVERNO

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** L'emendamento si illustra da sé in quanto la copertura di un miliardo per il 1975 è prevista mentre per il resto si provvede con l'utilizzazione dei fondi ordinari.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** La Commissione è favorevole.

**TEDESCO TATÒ GIGLIA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TEDESCO TATÒ GIGLIA.** L'emendamento è chiarissimo, non avanzo una esigenza di chiarimento. Mi domando se uno stanziamento così modesto non rischi di vanificare o per lo meno non riduca in gran parte la portata del provvedimento.

Il relatore replicando osservava stamattina come negli ultimi tempi le critiche nei confronti di questo disegno di legge vadano spostandosi, più che sul suo articolato, su quelle che dovrebbero esserne le strutture portanti, mentre sono carenti nel modo che sappiamo per generali disfunzioni e deficienze del sistema sanitario, per l'inesistenza pressochè totale di strutture specifiche in questo campo.

Mi rendo conto che non è facile riaprire la questione ma credo che dobbiamo riflet-

tere sul fatto che con questo articolo cade gran parte, se non delle intenzioni, degli strumenti pratici di attuazione di questa legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 101.1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 101 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

**Art. 102.**

*(Dati e notizie statistiche)*

I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorità locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasmettono al comitato regionale di cui agli articoli 89 e 90 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute.

Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui all'articolo 7.

Il Ministro della sanità determina con suo decreto le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.

*(È approvato).*

**Art. 103.**

*(Notizia dei procedimenti penali)*

L'autorità giudiziaria dà notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della

sanità dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

*(È approvato).*

**Art. 104.**

*(Norma di interpretazione)*

Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: « sostanze stupefacenti » e: « sostanze psicotrope », esse devono intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.

*(È approvato).*

**Art. 105.**

*(Norma transitoria)*

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun Consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 89, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle provincie nonchè degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali.

Qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro della sanità istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma.

Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 100, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte d'appello.

**P R E S I D E N T E .** Sull'articolo 105 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , Segretario:

*Premettere il seguente comma:*

« Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese già autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanità l'indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge ».

105. 4

IL GOVERNO

*Dopo il secondo comma inserire il seguente:*

« Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei Consigli regionali e del Ministro della sanità, la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanità di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici. ».

105. 3

DE CAROLIS, PITTELLA

*Dopo il secondo comma inserire il seguente:*

« Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociali, per iniziativa dei Consigli regionali o del Ministero della sanità, l'assistenza di cui ai precedenti articoli 89, 91 e 94 è prestata da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanità di concerto con i Presidenti delle province della stessa regione ».

105. 2

VALITUTTI, PREMOLI, BROGIO,  
BERGAMASCO

*Sopprimere l'ultimo comma.*

105. 1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . L'emendamento 105. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è precluso.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come già è stato fatto a proposito dell'emendamento governativo all'articolo 15, la norma transitoria che si propone si rende necessaria per gli enti e le imprese già muniti di autorizzazione ministeriale alla data di entrata in vigore della nuova legge.

D E C A R O L I S , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , relatore. L'emendamento 105. 3 ha lo scopo di far funzionare immediatamente la legge, quanto meno per la cura mediante ricovero e ambulatoriale, anche nel breve lasso di tempo — speriamo che sia breve — tra l'istituzione in via provvisoria dei centri medici di servizio sociale e l'entrata in vigore della legge.

Debbo far presente che la prima frase dovrebbe essere modificata in questo senso: anzichè scrivere: « Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge... », si dovrebbe scrivere: « Dall'entrata in vigore della presente legge », nell'ipotesi che passi l'emendamento 106. 3, che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Uffi-*

ziale della Repubblica. Quindi non so se sia il caso di accantonare l'emendamento.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Sostanzialmente il relatore De Carolis ha già illustrato l'emendamento 105.2 perchè il mio emendamento ha lo stesso scopo del suo essendo nato dalla esigenza di evitare una specie di lunga *vacatio*, durante la quale avrebbe cessato di aver vigore il sistema repressivo e non sarebbe entrato in vigore il sistema educativo o rieducativo.

L'emendamento presentato dal senatore De Carolis accoglie nella sostanza il mio emendamento con alcune variazioni, per cui, dato che sarà approvato l'emendamento del senatore De Carolis, ritiro il mio emendamento 105.2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 105.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 105.2, pur essendo grato al senatore Valitutti, il quale, con la presentazione del suo emendamento, ha suggerito l'emendamento dei relatori, debbo rilevare che forse il nostro emendamento è più completo, non solo perchè si fa riferimento generico ai titoli decimo e undicesimo della legge, senza fare riferimento ai singoli articoli, ma soprattutto perchè si conferisce la funzione di cura e assistenza ai reparti ospedalieri specializzati della regione con esclusione degli ospedali psichiatrici. Credo che questo qualifichi l'emendamento e tutta la legge, nel senso che effettivamente, anche in questa breve fase di assenza per quanto riguarda i centri medici e di assistenza sociale, non intendiamo avviare i drogati ai manicomi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo

è favorevole all'emendamento 105.3 con la modifica proposta dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 105.4, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Resta momentaneamente accantonato lo emendamento 105.3.

Passiamo all'esame dell'articolo 106. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Art. 106.

(Norma finale)

Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, tranne l'articolo 1; gli articoli dal 148 al 160 incluso del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 23 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Le disposizioni di questa legge, che non assoggettano più a sanzioni penali fatti in precedenza integranti reati, entrano in vigore subito dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nello stesso tempo entrano in vigore le norme processuali penali connesse a quelle indicate, con particolare riferimento all'obbligo di testimonianza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

(Norma finale)

« Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.



La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

106.3

IL GOVERNO

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, tranne il comma primo dell'articolo 26, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge ».

106.2

VALITUTTI, PREMOLI

*Sopprimere il secondo comma.*

106.1

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento 106.3 abroga la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1, ma solo per la parte che attiene all'ufficio centrale stupefacenti. Abroga altresì gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale.

Vi è poi un capoverso che recita: « La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, lo emendamento 106.2 presentato dal mio Gruppo copre la stessa materia prevista dal primo comma dell'emendamento presentato dal Governo; pertanto il problema che vole-

vamo risolvere con il nostro emendamento è perfettamente risolto da quello del Governo; non mi resta, quindi, che ringraziare il Governo e ritirare il mio emendamento.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 106.1.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 106.3.

DE CAROLIS, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 106.3, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Torniamo ad esaminare l'articolo 105 ed il relativo emendamento 105.3 che abbiamo poco fa accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 105.3, presentato dai senatori De Carolis e Pittella, con la modifica proposta dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 105 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Onorevoli senatori, ricordo che risultano tuttora accantonati gli articoli 50, 78 e 98.

DE CAROLIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS, *relatore*. Signor Presidente, d'intesa anche con il Presidente delle Commissioni riunite, chiediamo di poter rimeditare attentamente questi articoli e di discuterli nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo  
dal 23 settembre al 30 novembre 1975**

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 23 settembre al 30 novembre 1975, comunicato all'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1975:

- Disegno di legge n. 47. — Organismi associativi fra piccole e medie imprese.
- Disegno di legge n. 2255. — Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura (*presentato da oltre due terzi dei componenti la 9ª Commissione permanente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Regolamento*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del secondo comma del succitato articolo 54.

**Variazioni e integrazioni al calendario dei lavori per la settimana in corso**

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha inoltre adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — le seguenti modifiche al calendario dei lavori della settimana in corso, che risulta pertanto così formulato:

Mercoledì	1° ottobre	(antimeridiana) (h. 11,30)	{	— Seguito e conclusione dei disegni di legge nn. 4 e 849. — Disciplina degli stupefacenti.
Mercoledì	1° ottobre	(pomeridiana) (h. 17)		— Disegni di legge nn. 2170, 1511, 1876, 1919, 1942. — Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (cumulo).
			{	— Comunicazioni del Governo.
Mercoledì	1° ottobre	(notturna) (h. 21)		
Giovedì	2	» (antimeridiana)	{	— Seguito dei disegni di legge nn. 2170, 1876, 1919, 1942, 1511. — Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (cumulo).
»	»	» (pomeridiana)		
»	»	» (notturna)		
Venerdì	3	» (antimeridiana)	}	

Poichè le predette deliberazioni sono state adottate all'unanimità, esse hanno carattere definitivo.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 17 ottobre 1975

**P R E S I D E N T E.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 17 ottobre 1975:

Lunedì	6	ottobre	( <i>pomeridiana</i> )	}	— Discussione sulle comunicazioni del Governo.
Martedì	7	»	( <i>antimeridiana</i> )		
»	»	»	( <i>pomeridiana</i> )		
Mercoledì	8	ottobre	( <i>pomeridiana</i> )		— Esposizione economico-finanziaria.
Mercoledì	8	»	( <i>notturna</i> )		— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche ( <i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 17 ottobre 1975</i> ).
Giovedì	9	»	( <i>antimeridiana</i> )		
»	»	»	( <i>pomeridiana</i> )		
»	»	»	( <i>notturna</i> )		— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti ( <i>presentato alla Camera dei deputati - scade il 17 ottobre 1975</i> ).
Venerdì	10	»	( <i>antimeridiana</i> )		
»	»	»	( <i>pomeridiana</i> ) (eventuale)		
Martedì	14	»	( <i>pomeridiana</i> )		— Interrogazioni.
Mercoledì	15	»	( <i>pomeridiana</i> )		— Disegno di legge n. 2072. — Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui alla legge 14 agosto 1974, n. 355, in materia di benefici in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti.
Giovedì	16	»	( <i>antimeridiana</i> )		
»	»	»	( <i>pomeridiana</i> )		
Venerdì	17	»	( <i>antimeridiana</i> )		— Disegno di legge n. 2255. — Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura ( <i>presentato da oltre due terzi dei componenti la 9ª Commissione permanente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Regolamento</i> ).
					— Ratifica di accordi internazionali.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55, detto calendario sarà distribuito.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni**

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

**Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , Segretario:

NENNI, ARFÈ, ALBERTINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — in riferimento a quanto pubblicato dalla stampa — quale sia lo stato e quali i termini della trattativa con il Governo della Repubblica federale jugoslava per la definizione dei confini territoriali fra i due Paesi e dentro quali indirizzi di politica estera tale trattativa si inquadri.

(3 - 1774)

BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, VALITUTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere la ricostruzione esatta e completa dei fatti delittuosi avvenuti a Roma nella tarda serata del 27 settembre 1975, in occasione della dimostrazione dei sentimenti di sdegno della cittadinanza romana contro l'esecuzione dei patrioti baschi in Spagna, e la sua valutazione degli stessi fatti.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del Ministro sulle descrizioni pubblicate da alcuni giornali, da cui risulta che sono stati saccheggiati e devastati non pochi negozi in città e posti di vendita lungo l'Autostrada del sole. È risultato anche, per concordi testimonianze di cittadini, che nelle strade del centro gli autori di disordini non sono stati contrastati dalla forza pubblica ed hanno potuto commettere ogni specie di sopruso contro i passanti indifesi.

Gli interroganti, tenuto presente che sono stati fatti affluire a Roma gruppi organizzati da varie città d'Italia, ritengono che, approfittando della commozione suscitata dai fatti

spagnoli, si sia voluto inscenare un esperimento di guerriglia urbana nel centro di Roma e chiedono, perciò, al Ministro di volersi pronunciare sia sulle modalità che sull'esito di tale esperimento.

(3 - 1775)

CIPELLINI, SIGNORI, CATELLANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, alle assicurazioni ricorrenti, seguirà finalmente la messa in circolazione di monete da 50 e da 100 lire e di biglietti di Stato da lire 500, in numero tale da porre termine al quotidiano tormento dei cittadini, consumatori e venditori.

Per conoscere, altresì, i tempi previsti per il ritorno alla normalizzazione di un fenomeno che ha raggiunto punte grottesche e drammatiche a causa dell'esasperazione che provoca.

Gli interroganti fanno presente che si tratta della terza interrogazione in argomento: alla prima venne risposto che entro il dicembre 1974 la situazione si sarebbe normalizzata; alla seconda, che la normalizzazione si sarebbe raggiunta entro lo scorso mese di aprile 1975.

(3 - 1776)

**Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta**

CALIA, SPECCHIO, DE FALCO, ARGIROFFI, MARI, GADALETA, ZICCARDI, MERZARIO, BORRACCINO. — *Al Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di grave agitazione esistente tra i lavoratori del settore ospedaliero in Puglia, ed in modo particolare nella provincia di Bari, per effetto della mancata applicazione dell'accordo nazionale di categoria firmato dalle parti il 23 giugno 1974.

Si ha motivo di ritenere che l'applicazione dell'accordo nazionale viene rinviata, generando proteste, agitazioni e scioperi, per i contrasti e le resistenze dei consigli di amministrazione, del comitato di controllo e della Giunta della Regione, che da mesi, in un continuo scarico di responsabilità, rinviando l'applicazione dell'accordo nazionale, continuano a far vivere gli ospedali quali

centri di organizzazioni di clientele, con il controllo delle assunzioni, con manovre sugli organici e con la proliferazione di qualifiche di comodo, determinando un aumento pauroso delle spese senza ottenere un miglioramento del livello di assistenza.

Gli interroganti, pertanto, chiedono un immediato intervento dei Ministeri competenti affinché l'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero venga applicato, così come è stato firmato dalle parti, anche in Puglia, evitando in tal modo la paralisi di un fondamentale servizio pubblico.

(4 - 4620)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione insostenibile venutasi a creare nel comune di Legnano, in provincia di Milano, dopo la decisione del Provveditorato agli studi, a seguito della richiesta del direttore didattico del II circolo, di accettare la nomina di un solo nuovo insegnante anzichè dei 5 che sono necessari per formare le classi « prime », decisione che avrà come risultato che nel suddetto circolo didattico si avranno classi con oltre 40 alunni.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro quali urgenti iniziative intenda prendere per ovviare alla suddetta situazione che, tra l'altro, contrasta con quanto disposto dalla legge n. 820, la quale prevede che ogni classe non debba superare il numero di 25 alunni.

(4 - 4621)

CANETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il 25 settembre 1975 il dottor La Rosa, capo della segreteria del Ministero di grazia e giustizia, nel ricevere il sacerdote don Nicola Pelle, cappellano delle carceri di Imperia, ha usato nei confronti del suo interlocutore toni inurbani e disquisito di argomenti assolutamente non inerenti ai suoi compiti.

In particolare, dopo aver subito affermato di avere a disposizione non più di due minuti per discutere attorno alla richiesta di una domanda di grazia che il sacerdote intendeva inoltrare a favore di un detenuto,

il dottor La Rosa ha criticato don Pelle perchè non vestiva l'abito talare, addirittura esclamando che sarebbe auspicabile un nuovo Concilio ecumenico che rimettesse le cose in ordine a proposito del modo di vestire dei sacerdoti.

Infine, alla notizia che il detenuto per il quale si chiedeva la grazia doveva scontare ancora oltre 4 anni di carcere, il dottor La Rosa strappava immediatamente il promemoria che lui stesso stava scrivendo e metteva alla porta don Pelle ed un altro sacerdote che lo accompagnava.

L'interrogante fa presente che il cappellano delle carceri di Imperia è decorato di medaglie d'oro e d'argento al merito della « Redenzione sociale » e rileva che sarebbe doveroso per i funzionari del Ministero avere un comportamento più corretto con quanti chiedono colloqui per problemi non secondari.

(4 - 4622)

SEGNANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che il medico provinciale di Trento dovrebbe procedere alla chiusura della lunga galleria costruita qualche anno fa sulla strada statale n. 47, « della Valsugana », essendo la stessa priva di impianto di aerazione, il che determina un ristagno di gas tossici in misura superiore ai limiti di tollerabilità;

se non ritenga di autorizzare la Direzione generale dell'ANAS all'attuazione immediata del progetto già predisposto a cura del Compartimento di Bolzano, al fine di evitare che sia chiusa al traffico la tratta di un'importante strada di collegamento fra il Trentino-Alto Adige e la zona centro-orientale del Veneto, considerato che tale chiusura comporterebbe, oltre che disagio, notevoli danni di carattere economico;

se non ritenga, altresì — utilizzando le maggiori disponibilità per opere pubbliche previste nelle misure anticongiunturali promosse dal Governo — di autorizzare il finanziamento dei lavori di ammodernamento, di tipo superstradale, del tratto della medesima strada statale n. 47 compreso fra Pergine (chilometro 118) ed il Rio Farinella

(chilometro 123,5), in considerazione dell'insufficienza dell'attuale strada e dei numerosissimi incidenti verificatisi nei pressi del sopracitato Rio Farinella;

se sia a conoscenza che il progetto per tali lavori è stato predisposto ormai da vario tempo ed ha subito già tre aggiornamenti dei prezzi.

(4 - 4623)

GATTO Eugenio. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che sono note le gravi difficoltà in cui versano i collegamenti aerei della regione veneta durante il periodo invernale, allorchè restano sospesi tutti i collegamenti internazionali e ridotti quelli interni;

che, oltre ai gravi danni economici alla gestione aeroportuale, tale fatto si ripercuote anche sulle attività industriali delle ditte esportatrici venete, le cui spedizioni a lunga distanza ed oltre oceano sono ostacolate sia dalle note difficoltà meteorologiche degli aeroporti milanesi, sia dalla mancanza di voli diretti Venezia-Malpensa, da dove partono i voli a lunga distanza;

che tale situazione penalizza gravemente il trasporto delle merci aeree della suddetta regione, a cui, come unico pratico collegamento utile, restano solo i voli giornalieri con Roma;

che durante l'inverno 1974-75 l'« Alitalia » operava su tale rotta con 4 « DC-9 », offrendo alla clientela uno spazio-merce di chilogrammi 64.400 settimanali;

che, verso la fine del mese di gennaio 1975, due collegamenti sono stati operati con aerei « Caravelle » pressochè privi di spazio utile per la merce, per cui l'offerta si è ridotta a chilogrammi 35.000 settimanali;

che giunge ora notizia che nella prossima stagione invernale l'« Alitalia » intende operare esclusivamente con « Caravelle », sicchè l'offerta settimanale si riduce ad appena 5.600 chilogrammi,

l'interrogante chiede ai Ministri competenti di sapere:

se sono al corrente di tale intollerabile penalizzazione, che avrà gravi ripercussioni negative sulla già critica economia della zona;

se e come intendono provvedere affinché venga modificata tale decisione della società « Alitalia »;

se è vero che nell'uso dei « DC-9 » l'« Alitalia » ha dato preferenza agli aeroporti a gestione privata, penalizzando soprattutto gli aeroporti di Genova e Venezia a gestione pubblica;

se è vero che non è stata neppure presa in considerazione la possibilità di operare a Venezia con voli ATI, che la stessa « Alitalia » ha dotato di aerei « DC-9 »;

se ritengono di avallare la soluzione di ripiego che l'« Alitalia » intenderebbe offrire, organizzando trasporti terrestri dall'aeroporto di Venezia agli aeroporti di Trieste e Milano, soluzione, questa, che recherebbe, oltretutto, offesa agli sforzi degli Enti locali veneti, i quali — come è noto — hanno partecipato per oltre il 40 per cento alla costruzione degli impianti dello scalo veneto.

(4 - 4624)

BARBARO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di grave disagio in cui versano le popolazioni della Puglia, ed in modo particolare quelle della provincia di Foggia, a causa della persistente scarsità di acqua per uso potabile. Infatti, malgrado le opere realizzate in questi ultimi anni dall'EAAP, la situazione di insufficiente approvvigionamento idrico permane e si aggrava.

Mentre per gli anni scorsi tali carenze si manifestavano in occasione del periodo estivo, per quest'anno, malgrado si sia in autunno, nella provincia di Foggia l'erogazione dell'acqua è limitata a meno di 12 ore al giorno, prevalentemente di notte. Infatti, per fare un esempio, in un grosso centro agricolo quale Cerignola l'acqua viene a mancare all'incirca verso le 11 del mattino sino alle prime ore del giorno seguente, tanto che detta carenza, oltre a colpire la popolazione, determina gravi disagi anche negli enti pubblici, specie se a carattere sanitario (ambulatori, presidi sanitari).

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti si intendono prendere perchè tale gravissima situazione venga

alleggerita, specie in un momento, come quello attuale, caratterizzato dalla recrudescenza di malattie infettive, purtroppo da sempre presenti allo stato endemico nel Sud d'Italia.

(4 - 4625)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alla notizia ASCA del seguente tenore:

« Impiccato in Ucraina il sacerdote Luckyj

Kiev, 24 settembre

La persecuzione religiosa in Ucraina, denunciata al sinodo dei vescovi del 1971 dai presuli ucraini in esilio, continua a mietere vittime. Il sacerdote Michele Luckyj — come l'agenzia di stampa Asca è in grado di riferire — è stato impiccato dalla polizia sovietica nel villaggio di Drohovyc, nella Ucraina occidentale. La motivazione: per avere svolto attività religiosa, celebrazione della Santa Messa, catechismo e amministrazione dei sacramenti.

L'uccisione è avvenuta nella festività dei tre Santi orientali e cioè San Giovanni, San Basilio e San Gregorio Nazianzeno (30 gennaio di quest'anno). Ma solo ora se n'è avuta la notizia in Occidente. La fonte che l'ha rivelata all'Asca ha fornito anche i particolari raccapriccianti e barbari »,

gli interroganti chiedono di conoscere se il fatto sia vero, quali passi abbia fatto il Governo di fronte ad un'azione repressiva con esecuzioni capitali per attività meramente pastorali e se non ritenga almeno di esprimere l'amarezza per azioni che ci riportano alla crudele civiltà dell'uomo ancestrale.

(4 - 4626)

MINNOCCI, CIPELLINI, CORRETTO, VERNANZETTI, BUZIO, MONETI, LEGGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali iniziative il Governo intenda prendere in sede parlamentare affin-

chè la Convenzione di Lomé, che la CEE ha stipulato con i Paesi associati africani e malgascio, venga ratificata con la sollecitudine che l'importanza politica di essa impone e venga così evitato che il nostro Paese sia buon ultimo, nella ratifica, fra tutti i membri della Comunità, come già avvenne per la precedente Convenzione di Yaoundé.

(4 - 4627)

PIRASTU. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia stato emanato il decreto previsto dall'articolo 11 della legge di « sanatoria » del 20 maggio 1975 (articolo che integrava il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130), in assenza del quale non possono avere attuazione le norme che disciplinano l'assunzione del personale sanitario ospedaliero ed il tirocinio pratico.

La mancata emissione del decreto ha, in particolare, posto in difficoltà i reparti di radiologia e gli istituti radiologici che avrebbero potuto completare i numerosi posti vacanti nell'organico se il decreto fosse stato emanato tempestivamente.

Per sapere, inoltre, se, nell'eventualità che il decreto non fosse stato ancora emanato ed in considerazione dell'urgente necessità di dare pratica attuazione alla legge, non si intenda provvedere al più presto all'emanazione del decreto stesso.

(4 - 4628)

PIRASTU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nell'attuale situazione dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna, l'intera costa orientale sarda è servita esclusivamente alle sue estremità meridionale e settentrionale (Cagliari e Olbia-Golfo Aranci).

Tale stato dei collegamenti marittimi, che crea grave disagio e sacrifica le popolazioni dei numerosissimi paesi della Sardegna centrale, potrebbe essere facilmente migliorato istituendo collegamenti tra il porto di Arbatax, che si trova esattamente al centro della costa orientale, e quello di Civitavecchia o di Livorno.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga opportuno e necessario intervenire per ottenere l'istituzione dei citati collegamenti.

(4 - 4629)

**Ordine del giorno  
per le sedute di mercoledì 1° ottobre 1975**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° ottobre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30, la seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**TORELLI.** — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura (4).

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (849).

ALLE ORE 17

**I. Discussione del disegno di legge:**

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (2170).

**DE PONTI** ed altri. — Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare (1876).

**COLAJANNI** ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro (1919).

**ROMAGNOLI CARETTONI Tullia.** — Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari (1942).

**BORSARI** ed altri. — Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive

dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie (1511).

**II. Comunicazioni del Governo.**

ALLE ORE 21

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (2170).

**DE PONTI** ed altri. — Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare (1876).

**COLAJANNI** ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro (1919).

**ROMAGNOLI CARETTONI Tullia.** — Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari (1942).

**BORSARI** ed altri. — Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie (1511).

La seduta è tolta (ore 22,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari